

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2018;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: «per più di un terzo» sono aggiunte le seguenti: «e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione,».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo n. 112 del 2017*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

d) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.»;

e) al comma 4, secondo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

f) al comma 5, le parole: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla stessa.», sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.»;

g) al comma 7, le parole: «e all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.», sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;

h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono

all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8. È fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.».

Art. 8.

Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'epigrafe le parole: «a norma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»;

b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

2. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: «del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

3. All'articolo 1, comma 5-duodecies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2017, n. 167.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112 del 2017, si veda la nota al titolo.

— Il testo della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2016, n. 141.

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, 2, 4, 6 e 9 della citata legge n. 106 del 2016:

«Art. 1 (*Finalità e oggetto*). — (*Omissis*).

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.».

«Art. 2 (*Principi e criteri direttivi generali*). — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.».

«Art. 4 (*Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore*). — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1;

d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d);

f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;

l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9;

n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;

p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

q) prevedere che il coordinamento delle politiche di Governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.»

«Art. 6 (*Impresa sociale*). — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;

e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.»

«Art. 9 (*Misure fiscali e di sostegno economico*). — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo art. 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche at-

traverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'art. 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Nozione e qualifica di impresa sociale*). — 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'art. 9.

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'art. 17, comma 1.

5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Attività d'impresa di interesse generale*). — 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito, ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Assenza di scopo di lucro*). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari

autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-bis. *Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art. 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile, e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzzo della gestione mutualistica.*

3. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.»

— Si riporta il testo dell'art. 2545-sexies del codice civile:

«Art. 2545-sexies (*Ristorni*). — L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (*Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio*). — 1. Salvo quanto specificamente previsto per le società cooperative, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestando il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'art. 1, comma 3.".

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 (*Lavoro nell'impresa sociale*). — 1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2-bis. *Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.*».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 (*Norme di coordinamento e transitorie*). — 1. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

2. Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera q).

3. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le

modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria.».

4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 (*Misure fiscali e di sostegno economico*). — 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1.

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno "cinque anni". L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 5-*novies*, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le PMI» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali», e prima delle parole «e degli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»;

2) dopo il comma 5-*undecies* è inserito il seguente:

«5-*duodecies*. Per «imprese sociali» si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa»;

b) la rubrica del capo III-*quater*, del titolo III, della Parte II, è sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali»;

c) all'art. 50-*quinquies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»;

2) al comma 1, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali»;

3) al comma 2, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali»;

d) all'art. 100-*ter*, comma 1, prima delle parole «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le seguenti parole: «, dalle imprese sociali»;

e) all'art. 100-*ter*, comma 2, le parole: «o della PMI innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI innovativa o dell'impresa sociale»;

f) all'art. 100-*ter*, comma 2-*bis*, le parole «e di PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI innovative e di imprese sociali»;

g) all'art. 100-*ter*, comma 2-*quater*, le parole «e da PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da imprese sociali».

8-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'art. 15, comma 8. È fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

8-*ter*. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.

9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 16 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

— Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo [Testo post riforma 2004]). — 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'art. 4, comma 7-*ter*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del-

la presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-*bis*. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-*quater* dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»

Si riporta il testo dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96:

«Art. 9-*bis* (Indici sintetici di affidabilità fiscale). — 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito

di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore», sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilità fiscale». La società indicata nell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in conformità ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'art. 3, commi da

181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— Si riporta il testo dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile:

«Art. 2545-sexiesdecies (*Gestione commissariale*). — In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma.

Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce

agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.»

Note all'art. 8:

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112 del 2017, si veda nota al titolo.

Per il testo degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, del citato decreto legislativo si vedano note agli articoli 1 e 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 1 (*Definizione*). — 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 1 (*Definizioni*). — (*Omissis*).

5-duodecies. Per «imprese sociali» si intendono le imprese sociali del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa.»

18G00120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2018.

Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2018 (articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visti gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto, in particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione che, tra l'altro, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;

Visto il comma 1, dell'art. 9, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;

Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento — consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento — sono effettuate solo contestualmente all'ado-

zione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le citate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Visto altresì, il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarietà «nazionale orizzontale», di cui all'art. 10;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012 con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;

Visto il comma 508 del medesimo art. 1, che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);

Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città me-

tropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto il comma 468 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e successive modificazioni, che dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 dell'art. 1, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466 da allegare al bilancio di previsione 2018-2020 è stato aggiornato, ai sensi del richiamato comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17 gennaio 2018;

Visto il comma 469 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;

Visto il comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, disciplina il sistema premiale previsto dal comma 4, dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa;

Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che disciplinano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto il comma 870 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede che, per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017;

Visto il successivo comma 871 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo di cui al comma 870;

Vista la circolare 20 febbraio 2018, n. 5, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art. 1, commi da 465 a 508, della legge n. 232 del 2016, come modificata dalla legge n. 205 del 2017;

Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza»;

Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, trova applicazione il comma 13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il comma 13 dell'art. 17 della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi

di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessità di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13 dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009;

Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per rilanciare gli investimenti sul territorio, anche attraverso le operazioni di indebitamento:

a) comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 874 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha introdotto il cosiddetto patto di solidarietà «nazionale verticale» disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

b) commi da 486 a 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, come modificati dal richiamato comma 874 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevedono, tra l'altro, l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto comma 485;

c) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del comma 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, agli enti beneficiari di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;

d) comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la

popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti, nonché il comma 2 del citato art. 43-bis, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Considerato che le disposizioni legislative sopra richiamate, volte a favorire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per rilanciare gli investimenti sul territorio, hanno permesso di soddisfare, nell'esercizio 2018, la quasi totalità delle richieste pervenute (85 per cento circa);

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica funzionali, tra l'altro, alla piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale in materia di lettura costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 e alla valutazione di ulteriori revisioni dell'apparato sanzionatorio vigente, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2018;

Sentita la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 12 luglio 2018, dove i rappresentanti delle regioni hanno preso atto delle valutazioni che hanno portato all'adozione del provvedimento in argomento, chiedendo di poter condividere l'ipotesi normativa volta all'attuazione, a decorrere dall'anno 2019, delle richiamate sentenze della Corte costituzionale; le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere negativo, mentre le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta hanno espresso parere favorevole, condizionato alla tempestiva apertura di tavoli bilaterali di confronto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le città metropolitane, le province e i comuni conseguono il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, di cui al comma 466 dell'art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per i comuni il saldo è rideterminato ai sensi dei commi 870 e 871 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il modello VAR/PATTI/18 contiene gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale riferiti all'esercizio in corso ed ai due esercizi precedenti, nonché, per i comuni, il saldo finale 2018 eventualmente rideterminato ai sensi del comma 871 dell'art. 1 della legge

27 dicembre 2017, n. 205 (cella «(aw)»). Il modello VAR/PATTI/18 è disponibile sull'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>

2. Le città metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 469 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, del richiamato art. 1, nonché le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con i tempi, le modalità e i prospetti MONIT/18, del primo e del secondo semestre, definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>

3. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 2, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province. La regione o provincia autonoma fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio con i tempi, le modalità e i prospetti MONIT/18, del primo e del secondo semestre, definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato excel, avvalendosi di un apposito file previsto per le autonomie speciali e disponibile sul sistema web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento del prospetto MONIT/18 allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-regioni, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2018

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

MONITORAGGIO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Il presente allegato definisce i tempi, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti, da parte degli enti locali, relativi a quanto disposto dai commi dal 463 al 484 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. *Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti.*

A.1.1. Prospetto excel per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

A.3. Altri riferimenti e richieste di supporto.

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/18.

B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2018 connesse ai patti di solidarietà 2016/2018: VAR/PATTI/18.

C. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/18 PER LE CITTÀ METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI.

C.1. Sezione 1 del modello MONIT/18: saldo tra entrate finali e spese finali.

C.2. Sezione 2 del modello MONIT/18: rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2018.

C.2.1. Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche (BDAP-MOP).

D. ALCUNE PRECISAZIONI.

D.1. Fondo pluriennale vincolato.

D.2. Obbligo di aggiornamento dei dati inseriti nel modello MONIT/18.

E. VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2018.

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti.

Per il monitoraggio del rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le città metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il modello MONIT/18, allegato al presente decreto, riferito al 30 giugno 2018 (primo semestre 2018) e al 31 dicembre 2018 (secondo semestre 2018), entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro e con segno positivo. Non sono ammessi, pertanto, valori in euro e/o con segno negativo e/o con valori decimali.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, <http://www.rgs.mef.gov.it>, nel menù a tendina denominato «E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio».

Giova segnalare che, con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio — e per i quali si applica il comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018 —, devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio nei termini e secondo le modalità del presente decreto, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi si applica l'art. 250 del T.U.E.E.L.L. che prevede che, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.E.L.L., l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Si soggiunge che, per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali

indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti.

A.1.1. Prospetto excel per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello MONIT/18, allegato al presente decreto, per ciascun ente locale ricadente nel territorio.

In particolare, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello del monitoraggio semestrale, con riferimento a ciascun periodo, per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio, attraverso la compilazione di un apposito modello in formato excel da scaricare sul sistema web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> Compilato con i dati di ciascun ente locale, al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, il file excel deve essere successivamente caricato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, tramite l'apposita funzione «Acquisizione massiva modello» presente sull'applicativo web.

Infine, si ritiene utile segnalare che, al 31 marzo 2019, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno nuovamente scaricare, compilare e caricare il file excel relativo al monitoraggio del secondo semestre, al fine di aggiornare, entro il 31 marzo 2019, le informazioni del monitoraggio riferite al 31 dicembre 2018 per ciascun ente locale.

Si precisa che le informazioni, per ciascun ente locale delle autonomie speciali, sono acquisite esclusivamente per esigenze informativo-statistiche. Rimane fermo, pertanto, per gli enti locali ricadenti nel territorio, la verifica del conseguimento del rispetto del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 a livello complessivo del territorio regionale.

A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, rimangono validi sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato 1 della circolare 20 febbraio 2018, n. 5, denominato «ACCESSO WEB/18 - Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica», contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio e consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, <http://www.rgs.mef.gov.it> nel menù a tendina «E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio».

Si sottolinea, inoltre, l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo «Pareggio di bilancio». Al riguardo, si precisa che, attraverso la nuova versione della funzione «Anagrafica Ente - Gestione Anagrafica Enti/Utenti», ciascun utente già regolarmente accreditato al «Pareggio di Bilancio» per un dato ente, può:

accreditarci/disabilitarsi ad un altro ente;

accreditare/disabilitare un altro utente al proprio ente;

accreditare/disabilitare un altro utente del proprio ente, ad un altro ente.

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Ad ogni modifica anagrafica il sistema invierà una apposita e-mail di «Aggiornamento Anagrafica Utente» e/o «Aggiornamento Anagrafica Ente» all'indirizzo istituzionale dell'ente.

Mediante la stessa funzione, è possibile eseguire le seguenti modifiche:

- variazione dell'indirizzo di posta elettronica;
- recapito telefonico.

A.3. Altri riferimenti e richieste di supporto.

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del saldo di finanza pubblica, le città metropolitane, le province e i comuni possono far riferimento alla citata circolare n. 5 del 2018 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato, <http://www.rgs.mef.gov.it> nel menù a tendina «E-government» - Sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio».

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmesse, inoltre, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

a) pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi del saldo di finanza pubblica;

b) assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito il citato allegato 1 della circolare n. 5 del 2018 denominato «ACCESSO WEB/18 - Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica» consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, <http://www.rgs.mef.gov.it>, nel menù a tendina «E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio»;

c) igop.segr.rgs@mef.gov.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di saldo di finanza pubblica;

d) ediliziascolastica@pec.governo.it - scuole@governo.it e sbloccabilancio@governo.it per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica;

e) ufficiospo@palazzochigi.it per i chiarimenti in merito agli interventi in materia di impiantistica sportiva;

f) supporto BDAP (<http://www.bdap.tesoro.it/ttm/pagine/default.aspx>) per chiarimenti in merito all'inserimento e alla consultazione dei dati Monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche.

B. CONTENUTI DEL MODELLO VAR/PATTI/18.

B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2018 connesse ai patti di solidarietà 2016/2018: VAR/PATTI/18.

La legge n. 232 del 2016, al comma 463 dell'art. 1, fa salvi gli effetti connessi all'adesione degli enti locali ai patti regionali «orizzontali» e al patto di solidarietà nazionale «orizzontale» 2016 (art. 1, commi da 728 a 732 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016). A tali effetti, si aggiungono quelli derivanti dalla partecipazione degli enti alle intese regionali e al patto di solidarietà nazionale «orizzontale» relativi all'esercizio 2017. Di conseguenza, agli enti che, nel 2016 e/o 2017, hanno ceduto spazi finanziari, nel 2018 è riconosciuta una variazione con effetti positivi (quindi migliorativi, trattandosi di una maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica, pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2016 e/o 2017, per sostenere impegni di spesa in conto capitale per investimenti, nel 2018 è applicata una variazione con effetti negativi (quindi peggiorativi, trattandosi di una minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica, di un importo pari alla metà della quota acquisita.

Al riguardo, in attuazione delle richiamate disposizioni, è stato predisposto il prospetto VAR/PATTI/18, allegato al presente decreto, suddiviso nelle sezioni 1 e 2 e disponibile all'interno del sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> al fine di determinare le variazioni complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto sia degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti di solidarietà regionale e

nazionale orizzontali 2016 e 2017, sia degli effetti connessi alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionale dell'anno 2018.

Il prospetto VAR/PATTI/18, predisposto al fine di agevolare l'attività di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, risulta pertanto essere un utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizione, nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti, del bilancio di previsione 2018-2020 e del relativo «Prospetto allegato al bilancio di previsione» (cfr. paragrafo C della circolare n. 5 del 2018), nonché per la compilazione del prospetto MONIT/18.

In particolare, per ciascuna città metropolitana, provincia e comune, il prospetto VAR/PATTI/18, nella sezione 1, contiene:

gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 connessi all'applicazione delle compensazioni regionali e nazionali orizzontali derivanti dal pareggio di bilancio 2016 (celle «(a)» e «(b)»);

gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'applicazione delle intese regionali orizzontali derivanti dal pareggio di bilancio 2017 (celle da «(c)» a «(g)»);

gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'applicazione del patto nazionale orizzontale derivanti dal pareggio di bilancio 2017 (celle «(h)» e «(i)» per i recuperi relativi agli spazi finanziari acquisiti/ceduti nel 2017 e celle da «(j)» a «(l)» per gli spazi finanziari acquisiti/ceduti disposti nel 2017 per gli anni successivi);

gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale nell'anno 2018 (celle da «(m)» a «(ad)»).

Gli effetti complessivi di cui sopra, derivanti dalla partecipazione alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionale nell'anno in corso, nonché ai patti di solidarietà regionale e nazionale nei due anni precedenti trovano evidenza, nelle celle da «(ae)» ad «(aj)» del prospetto VAR/PATTI/18.

A tal proposito, si precisa che il modello «VAR/PATTI/18», oltre ad evidenziare analiticamente gli effetti derivanti dall'acquisizione/cessione degli spazi finanziari, complessivamente riportati nelle celle da «(ae)» ad «(aj)», prospetta i medesimi effetti suddivisi tra:

effetti complessivi da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti (maggiore capacità di spesa): il valore negativo della cella relativa all'anno 2018 «(ak)» è riportato da ciascun ente, in valore assoluto, nella corrispondente cella «(G)» del «Prospetto allegato al bilancio di previsione», di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C della circolare n. 5 del 2018) — (allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) — ed è riportato, altresì, automaticamente dal sistema, in valore assoluto, nella corrispondente cella «(G)» del prospetto MONIT/18. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti positivi (intesa come maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2018 di ciascun ente locale;

effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti (minore capacità di spesa): il valore positivo della cella relativa all'anno 2018 «(aq)» è riportato da ciascun ente nella corrispondente cella «(M)» del «Prospetto allegato al bilancio di previsione», di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C della circolare n. 5 del 2018) — (allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) — ed è riportato automaticamente dal sistema nella corrispondente cella «(M)» del prospetto MONIT/18. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti negativi (intesa come minore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2018 di ciascun ente locale.

Da ultimo, il prospetto «VAR/PATTI/18», nella Sezione 2, alla cella «(aw)» denominata «Equilibrio di bilancio rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'art. 9, comma 5 della legge n. 243/2012», riporta il valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo concesso ai comuni, nell'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

L'importo, nella misura complessiva di 300 milioni di euro, è stato attribuito a ciascun comune sulla base di quanto indicato nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (commi 870 e 871, art. 1, legge n. 205 del 2017).

Ne consegue che, per tali comuni, l'obiettivo di saldo finale di competenza nell'anno 2018 di cui alla cella «(aw)» del VAR/PATTI/18 assume valore positivo pari al suddetto contributo, ai sensi del comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.

L'importo di cui alla cella «(aw)» è riportato in automatico nella voce «(O)» del modello MONIT/18, al fine della verifica del rispetto del pareggio di bilancio 2018, espresso come equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria.

Per visionare il modello VAR/PATTI/18 è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> e richiamare, dal menu funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Interrogazione Modello» che prospetterà, ai soli fini conoscitivi, il riepilogo degli effetti complessivi derivanti da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti (cella «(ak)») nonché degli effetti complessivi derivanti da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti (cella «(aq)») e, per i comuni, l'eventuale rideterminazione del saldo finale 2018 per effetto del contributo di cui al comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (cella «(aw)»).

C. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/18 PER LE CITTÀ METROPOLITANE, LE PROVINCE ED I COMUNI.

Per il monitoraggio degli andamenti del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo all'anno 2018, previsto dalla legge n. 232 del 2016, è stato predisposto l'allegato modello MONIT/18, che risulta articolato in due sezioni.

La sezione 1 consente di determinare il saldo finale di competenza finanziaria e il saldo finale di cassa, articolati nelle voci che concorrono alla loro formazione. In particolare, nel precisare che non è stata prevista la colonna relativa ai dati previsionali, la sezione 1 accoglie i dati gestionali relativi agli accertamenti di entrata ed agli impegni di spesa, nonché agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (colonna (a) della sezione 1), rilevati a tutto il periodo di riferimento (primo semestre e secondo semestre 2018). Inoltre, al fine di consentire la raccolta dei dati utili per l'attuazione della premialità di cui al comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, è stata prevista la colonna (b) che accoglie i dati gestionali di cassa relativi alle riscossioni e ai pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, rilevati a tutto il periodo di riferimento (primo semestre e secondo semestre 2018).

La sezione 2, da compilarsi obbligatoriamente a cura di tutti gli enti che hanno acquisito spazi finanziari nel 2018, al fine di riportare in dettaglio l'utilizzo degli stessi, consente l'eventuale rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2018 a seguito del recupero degli spazi acquisiti nell'anno 2018 attraverso il meccanismo dei patti di solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e non utilizzati. Da ultimo, la sezione 2, a decorrere dal 2018, è stata integrata con apposite voci volte ad evidenziare gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dei commi da 788 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (paragrafo C.2).

Al fine di poter accedere al modello MONIT/18 occorre utilizzare la funzione «Acquisizione/Variatione Modello», selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (primo semestre/secondo semestre) e cliccare sul pulsante «CONFERMA».

In presenza di errori materiali di inserimento, ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore richiamando dal menu funzionalità «Gestione modello», presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione «Acquisizione/Variatione Modello», cliccando successivamente sul pulsante «SALVA» per il salvataggio delle modifiche effettuate.

C.1. Sezione 1 del modello MONIT/18: saldo tra entrate finali e spese finali.

La sezione 1 è articolata nelle colonne (a) e (b).

Colonna (a) - «Dati gestionali di Competenza».

La colonna (a) accoglie i dati gestionali o di risultato, necessari per la verifica del rispetto del saldo non negativo, previsto ai sensi del comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio).

Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della sezione 1 sono compilate inserendo gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa a tutto il 30 giugno 2018, per il primo semestre, e a tutto il 31 dicembre 2018, per il secondo semestre. Pertanto, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018, sono inseriti i dati come desunti dal preconsuntivo, che tengano quindi conto anche del riaccertamento dei residui, aggiornati, successivamente, con i dati del rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 (cfr. paragrafo D.2).

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato altresì lo stanziamento nel fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in c/capitale e per le partite finanziarie), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (evidenziato nelle voci «A1)», «A2)», «A3)», «H2)», «I2)» e «L2)»). Non rileva, invece, la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (evidenziato nella voce «A4)»).

Infine, si precisa che gli impegni di spesa devono essere riportati indicando nelle voci:

«H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato», «I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato» e «L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato», rispettivamente, gli impegni di spesa dei titoli 1, 2 e 3, al netto del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa (quindi gli impegni di competenza 2018 ed esigibili nel 2018 presi per l'intero ammontare);

«H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, «I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito» e «L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie» il corrispondente fondo pluriennale vincolato (al netto della quota finanziata da debito per le spese in conto capitale) relativo agli impegni esigibili negli anni successivi.

Nella colonna (a) della sezione 1 del prospetto MONIT/18, sono riportati, altresì, gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti di solidarietà regionale e nazionale orizzontali 2016 e 2017, nonché alle intese regionali e patti di solidarietà nazionale dell'anno 2018. Tali effetti, desunti dal prospetto VAR/PATTI/18, disponibile a fini conoscitivi sul sito web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> sono riportati automaticamente dal sistema web nelle voci «G)» (come effetti complessivi da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti - maggiore capacità di spesa) e «M)» (come effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti - minore capacità di spesa) del modello MONIT/18. Per le modalità di consultazione del citato prospetto VAR/PATTI/18, accessibile agli enti esclusivamente in modalità visualizzazione, si rinvia al precedente paragrafo B.1.

La somma algebrica dei dati inseriti nella colonna (a) della sezione 1, determinata automaticamente dal sistema, rappresenta il saldo finale di competenza (voce «N»), colonna (a) del prospetto), pari al differenziale tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in c/capitale e per le partite finanziarie), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da debito, degli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/

acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti di solidarietà regionale e nazionale orizzontali 2016 e 2017, nonché degli effetti delle intese regionali e patti di solidarietà nazionale in corso nell'anno, come sopra specificato. Si aggiunge ancora una volta che, già a partire dal 2017, il saldo non include il fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il prospetto consente di verificare, sulla base dei dati gestionali consuntivi, il rispetto dell'obiettivo di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. In particolare, l'obiettivo di saldo non negativo di cui al citato comma 466 è rispettato se il saldo di competenza conseguito tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce «N») colonna (a), è pari o superiore all'obiettivo di saldo evidenziato alla voce «O»), posto pari a 0, o, per i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, posto pari al valore di tale contributo e desunto automaticamente dal sistema dalla cella «(aw)» del modello VAR/PATTI/18 (cfr. paragrafo B.1).

Infine, qualora, a seguito della compilazione della sezione 2 (cfr. paragrafo C.2), il saldo finale conseguito di cui sopra sia rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e non utilizzati e delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, l'obiettivo di saldo non negativo di cui al citato comma 466 è rispettato se il saldo di competenza conseguito tra le entrate finali e le spese finali riportato alla voce «N»)», colonna (a), è pari o superiore all'obiettivo di saldo rideterminato nella sezione 2 e di cui alla voce «P»)». In tal caso, infatti, il relativo differenziale riportato nella voce «Q»)» della sezione 1 risulta con valore pari a 0 o positivo. Sulla verifica dei risultati conseguiti si rinvia al paragrafo E.

Colonna (b) - «Dati gestionali di Cassa».

Nella sezione 1, colonna (b), denominata «Dati gestionali di Cassa», sono riportati le riscossioni e i pagamenti, effettuati nel 2018, sia in conto competenza, sia in conto residui, a tutto il 30 giugno 2018, per il primo semestre, e a tutto il 31 dicembre 2018, per il secondo semestre, al fine di rilevare il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, di cui alla voce «N»)», colonna (b), utile per l'attuazione del sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, come previsto ai sensi del comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Pertanto, i dati utili da inserire sono quelli di cassa desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018, sono inseriti i dati derivanti dal preconsuntivo, aggiornati, successivamente, con i dati del rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 1, comma 473 della legge n. 232 del 2016 (cfr. paragrafo D.2).

Le voci da compilare sono solo le voci «B»)», «C»)», «D»)», «E»)», «F»)», «H1»)», «I1»)» e «L1»)», relative ai dati di cassa delle entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011), e delle spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio). Si precisa che non rientra nel conteggio delle entrate finali il fondo cassa iniziale. Anche il saldo tra le entrate finali e le spese finali di cassa, di cui alla voce «N»)», colonna (b), è determinato automaticamente dal sistema come somma algebrica dei dati inseriti dall'ente sull'applicativo web.

C.2. Sezione 2 del modello MONIT/18: rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2018.

La sezione 2 del modello MONIT/18 prevede l'acquisizione, già in fase di monitoraggio periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza 2018 ed evidenziare:

l'utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti nell'ambito dei patti di solidarietà relativi all'anno 2018 (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) per le finalità previste dalla norma (cfr. paragrafo I della circolare n. 5/2018);

gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile.

Utilizzo degli spazi finanziari.

L'art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate da parte di ciascun ente attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'art. 9, della citata legge n. 243 del 2012 e richiamato al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. A tal fine, in caso di spazi finanziari non sufficienti per effettuare le suddette operazioni, i commi 3 e 4 del predetto art. 10 prevedono che tali operazioni siano effettuate attraverso apposite intese regionali, sempre nel rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, nonché attraverso la partecipazione ai patti di solidarietà nazionale.

Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, del patto di solidarietà nazionale orizzontale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del patto di solidarietà nazionale verticale, di cui ai commi 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, sono assegnati, pertanto, agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e devono essere utilizzati nel rispetto delle eventuali priorità previste dalla normativa vigente e delle modalità di utilizzo previste a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:

per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4);

per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità e, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di competenza, di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra specificato.

A tal proposito, giova segnalare infatti che, ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lettera q), dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, l'ente locale beneficiario attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Inoltre, qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell'anno di competenza 2018, l'ente non può partecipare alle

intese regionali e ai patti di solidarietà nazionale nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

Ai fini di una corretta compilazione della sezione 2 da parte degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, si ritiene utile precisare che, ai sensi del comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, a tali enti sono assegnati spazi finanziari negli anni 2017, 2018 e 2019 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 in misura pari alle spese sostenute per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ai sensi del successivo comma 2, tali enti locali certificano, in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno di riferimento, ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, gli impegni sostenuti. Ne consegue, pertanto, che gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 compilano le voci della sezione 2 del MONIT/18 relative all'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali per l'anno 2018 solo ed esclusivamente per investimenti sostenuti nel 2018 diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui al comma 1 del citato art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e certificano, in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018 ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, gli impegni sostenuti ai sensi del comma 1 dell'art. 43-bis.

Al fine di rappresentare il corretto utilizzo degli spazi finanziari da parte di tutti gli enti beneficiari, nella sezione 2, sono riportati automaticamente dal sistema web gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali (cella «2») della sezione 2), desunti dalle celle «(m)» e «(r)» del modello VAR/PATTI/18 e/o con i patti nazionali (celle «1») e «3») della sezione 2), desunti dalle celle «(j)», «(x)» ed «(y)» del citato modello VAR/PATTI/18 (cfr. paragrafo B.1). Gli enti provvedono a valorizzare le successive celle «1A)», «1B)», «1C)», «2A)», «2B)», «2C)», «3A)», «3B)» e «3C)» inserendo gli impegni di spesa per gli investimenti effettuati a valere sugli stessi, al fine di attestare l'utilizzo degli spazi acquisiti, di consentire al sistema di calcolare gli eventuali spazi non utilizzati e di rideterminare, quindi, l'obiettivo di saldo finale, di cui alla voce «P)», e il conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce «N)», colonna (a) della sezione 1), riportato alla voce «Q)» della sezione 1).

In particolare, in caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, l'ente deve compilare:

le voci «1A)», «2A)» e «3A)» inserendo gli impegni di competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le intese regionali o con i patti nazionali e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011;

le voci «1B)», «2B)» e «3B)» inserendo il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per investimenti a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, a valere sugli spazi acquisiti e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011;

le voci «1C)», «2C)» e «3C)» inserendo tutti gli altri impegni (esigibili nel 2018 e fondo pluriennale vincolato) per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti e non oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (Altri investimenti - es. acquisto attrezzature e macchinari, autovetture, ecc.; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione — in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca dati unitaria (BDU) — e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486-bis e 488-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016).

In caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, l'ente deve compilare:

le voci «1A)», «2A)» e «3A)» inserendo gli impegni di competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le intese regionali o con i patti nazionali e relativi ad opere

pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011;

le voci «1B)», «2B)» e «3B)» inserendo valore pari a 0;

le voci «1C)», «2C)» e «3C)» inserendo solo ed esclusivamente gli impegni di competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti e non oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (Altri investimenti - es. acquisto attrezzature e macchinari, autovetture, ecc.; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione — in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca dati unitaria (BDU) — e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486-bis e 488-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016).

Le celle «1D)», «2D)» e «3D)» sono valorizzate automaticamente dal sistema ed evidenziano gli spazi finanziari acquisiti con le intese regionali o i patti nazionali e non utilizzati secondo le finalità stabilite dalla norma e sopra esposte.

Effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile.

I commi da 787 a 791 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, dispongono che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura delle contabilità speciali, riversate nel bilancio degli enti territoriali, nonché le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

Il comma 788 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 precisa che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a partire dal 2018, gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

Il successivo comma 789 stabilisce che, nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Ai sensi del successivo comma 790, al fine di dare attuazione alle citate disposizioni, gli enti territoriali devono:

comunicare, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale di cui al comma 789;

assicurare che la somma degli spazi finanziari programmati sia pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

Ciò premesso, al fine di poter ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza 2018 a seguito degli effetti derivanti dalla chiusura delle

contabilità speciali in materia di protezione civile, nella sezione 2 del prospetto MONIT/18 gli enti locali devono compilare:

la cella «4)», inserendo le risorse riversate all'ente a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017);

la cella «5A)», inserendo gli impegni esigibili dell'anno 2018 correlati alle risorse di cui alla voce «4)».

la cella «5B)», inserendo il Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale 2018 correlato alle risorse di cui alla voce «4)».

La cella «6)» è valorizzata automaticamente dal sistema ed evidenzia l'ammontare delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dei commi 789 e 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.

Al riguardo, si precisa che in occasione del monitoraggio del secondo semestre 2018, l'importo delle risorse nette da programmare, di cui alla cella 6), deve corrispondere a quello inserito nel modello richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilità speciali (anno di riferimento 2019), trasmesso entro il 20 gennaio 2019.

L'acquisizione di tali informazioni già in fase di monitoraggio periodico consente agli enti di conoscere, già nel corso dell'esercizio finanziario, l'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti, le risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019, nonché l'eventuale obiettivo di saldo finale rideterminato — in caso di mancato utilizzo degli spazi in parola e per i richiamati effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali previsti dai commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 — di cui alla voce «P)», e il conseguente differenziale, rispetto al saldo conseguito (voce «N)» colonna (a) della sezione 1), riportato alla voce «Q)», da certificare ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Per le motivazioni sopra esposte, si precisa che la sezione 2 del prospetto MONIT/18 deve essere obbligatoriamente compilata da:

tutti gli enti beneficiari di spazi finanziari nell'anno 2018, al fine di attestarne l'utilizzo per effettuare investimenti, nel rispetto delle norme di riferimento e secondo le modalità sopra descritte;

da tutti gli enti interessati dagli effetti della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, per l'anno 2018.

C.2.1. Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche (BDAP-MOP).

I richiamati impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere degli spazi finanziari acquisiti nel 2018 (cfr. paragrafo C.2) sono, altresì, oggetto di un controllo di congruenza e di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Nel sistema (BDAP-MOP), gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» per ogni intervento realizzato a valere sugli spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o i patti di solidarietà nazionale secondo la seguente classificazione:

«Intese regionali 2018 - Avanzo», nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;

«Intese regionali 2018 - Debito», nel caso di ricorso a indebitamento;

«Patto nazionale 2018 - Avanzo», nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;

«Patto nazionale 2018 - Debito», nel caso di ricorso a indebitamento.

Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/18 è effettuato con riferimento alla scheda «Piano dei costi» (BDAP-MOP): gli spazi utilizzati devono essere minori o uguali agli importi realizzati e da realizzare per gli anni di interesse.

Di seguito alcuni esempi:

l'amministrazione realizza un'opera finanziata con operazioni di indebitamento per la quale si avvale di spazi sul patto di solidarietà nazionale verticale:

MONIT/18 - Sezione 2:

a. Compila la voce «1A)» inserendo l'impegno di spesa esigibile nel 2018;

BDAP MOP:

a. Classifica il relativo CUP con la voce «Tipologia di spazi finanziari = Patto nazionale 2018 - Debito»;

b. Compila il piano dei costi dell'opera con i relativi importi realizzati e da realizzare.

A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2018 «Piano dei costi» (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce «1A)», Sezione 2, del modello MONIT/18;

l'amministrazione realizza un'opera finanziata con avanzo di amministrazione per un importo di 100 mila euro, di cui 30 mila euro per impegni esigibili nel 2018 e 70 mila euro per impegni esigibili negli anni successivi (Fondo pluriennale vincolato), per la quale si avvale di spazi acquisiti con le intese regionali:

MONIT/18 - Sezione 2:

a. Compila la voce «2A)» inserendo il totale dell'impegno di spesa esigibile nel 2018 (30 mila euro);

b. Compila la voce «2B)» inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi (70 mila euro);

BDAP MOP:

a. Classifica il relativo CUP con la voce «Tipologia di spazi finanziari = Intese regionali 2018 - Avanzo»;

b. Compila il piano dei costi dell'opera con i relativi importi realizzati e da realizzare.

A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2018 «Piano dei costi» (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce «2A)» della sezione 2, modello MONIT/18 e che il «Piano dei costi» (BDAP-MOP), per gli esercizi successivi (2019 e seguenti), sia coerente (maggiore o uguale) con quanto indicato nella voce «2B)» della sezione 2, modello MONIT/18.

Si precisa, inoltre, che, in caso di opere finanziate contestualmente da avanzo di amministrazione e ricorso all'indebitamento, le opere devono essere classificate con la voce corrispondente alla tipologia di finanziamento con importo maggiore, ovvero, in caso di finanziamenti di pari importo, con la voce corrispondente all'avanzo di amministrazione.

Si rammenta, infine, che la mancata trasmissione delle informazioni da parte dell'ente territoriale, ai sensi del comma 508 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, comporta l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.

D. ALCUNE PRECISAZIONI.

D.1. Fondo pluriennale vincolato.

Ai fini della determinazione del saldo non negativo, delle entrate finali e delle spese finali, in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2 della circolare n. 5 del 2018).

Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale, per la verifica del rispetto del predetto obiettivo di saldo di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata corrente, in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie e del fondo pluriennale di spesa corrente, in conto capitale, anch'esso al netto del quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie — ivi incluse le eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluente in avanzo di amministrazione — risultanti nel rendiconto di gestione.

Si precisa che, in sede di monitoraggio finale, il fondo pluriennale di spesa deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto, si ricorda che:

nel caso di modifica di esigibilità degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce «H1» (spese correnti), ovvero nella voce «I1» (spese in c/capitale), ovvero nella voce «L1» (Spese per incremento di attività finanziaria) ed al contestuale incremento (di pari importo), rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente (voce «H2»), ovvero del fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale, al netto della quota finanziata da debito (voce «I2») ovvero del fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (voce «L2»);

nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, al paragrafo 5.4 prevede che «Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione». Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce «H1» (spese correnti), ovvero nella voce «I1» (spese in c/capitale), ovvero nella voce «L1» (Spese per incremento di attività finanziaria) e alla compilazione della voce «A4» denominata «Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente» per l'importo corrispondente alla riduzione degli impegni sopra richiamati.

Le voci relative al fondo pluriennale vincolato di entrata corrente, in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie trovano evidenza rispettivamente nelle voci «A1», «A2» e «A3» del modello MONIT/18. Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie trovano evidenza rispettivamente nelle voci «H2» e «I2» e «L2» del modello MONIT/18.

D.2. Obbligo di aggiornamento dei dati inseriti nel modello MONIT/18.

Le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2018, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, al fine di rendere i dati inseriti nel prospetto MONIT/18 conformi alle risultanze del rendiconto di gestione, i dati sono modificabili entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del richiamato rendiconto di gestione 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019 (art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016). Trascorso il termine del 30 giugno 2019, l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016) e cioè:

a) in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 assegnato rispetto ai dati precedentemente trasmessi;

b) le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al citato comma 466;

c) le nuove risultanze contabili, pur attestando, come le precedenti, il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al richiamato comma 466, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo assegnato.

Al riguardo, si precisa che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti, ai sensi del comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 — inserito dall'art. 19 del decreto-legge n. 50 del 2017 —, ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. I predetti enti, pertanto, potranno modificare i dati del monitoraggio entro il citato termine di trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto di cui all'art. 261 del T.U.EE.LL.

E. VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2018.

Il rispetto del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria viene verificato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2018 (voce «N») della colonna (a), sezione 1), con l'obiettivo di saldo finale di competenza come rideterminato nella sezione 2 (voce «P»)), che tiene conto:

dell'eventuale contributo previsto per i comuni dal comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e come riportato alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, evidenziato nel prospetto VAR/PATTI/18, sezione 2, cella «(aw)» (cfr. paragrafo B.1);

dell'eventuale recupero degli spazi finanziari acquisiti partecipando ai patti di solidarietà regionale e nazionale 2018 e non interamente utilizzati per le finalità previste dalla norma, analiticamente evidenziati nel prospetto MONIT/18, sezione 2, celle da «(1)» a «(3D)»;

degli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e relative risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017, evidenziati nel prospetto MONIT/18, sezione 2, celle da «(4)» a «(6)».

La verifica del rispetto del saldo non negativo di finanza pubblica è effettuata con riguardo ai dati gestionali di competenza riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2018. Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno 2018, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo non negativo di competenza di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 è rispettato se, alla data del 31 dicembre 2018, il saldo di competenza conseguito tra le entrate finali e le spese finali — inclusi gli effetti complessivi della cessione/acquisizione spazi finanziari derivanti dalla partecipazione ai patti di solidarietà regionale e nazionale nell'anno 2018 e nei due anni precedenti —, di cui alla voce «N») colonna (a) della sezione 1, è pari o superiore all'obiettivo di saldo di competenza di cui alla voce «P») come eventualmente rideterminato nella sezione 2 del prospetto MONIT/18.

Il sistema web della Ragioneria generale dello Stato effettua automaticamente tale differenza onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di saldo. Conseguentemente, se la differenza riportata nella voce «Q») della sezione 1 «Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza rideterminato» risulta:

positiva o pari a 0: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 è stato rispettato;

negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 non è stato rispettato.

Infine, si precisa che per gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 (certificazione 2018), la voce «Q») della sezione 1 sarà rideterminata sulla base degli impegni effettuati ai sensi del comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

PAREGGIO DI BILANCIO 2018

(articolo 1, commi da 463 a 493, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e articolo 1, commi 870 e 871 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018))

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

DETTAGLIO VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA
di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016

(migliaia di euro)

VARIAZIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA REGIONALIZZAZIONE PAREGGIO 2016 E ALLA COMPENSAZIONE NAZIONALE ORIZZONTALE 2016 - PAREGGIO 2016

| |
|---|
| COMPENSAZIONE REGIONALE ORIZZONTALE (commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015) |
| -ANNO 2016 |

| |
|-----------|
| Anno 2018 |
| (a) |

| |
|--|
| COMPENSAZIONE NAZIONALE ORIZZONTALE (comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015) |
| -ANNO 2016 |

| |
|-----------|
| Anno 2018 |
| (b) |

VARIAZIONI CONNESSE AGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'INTESA REGIONALE ORIZZONTALE 2017 E DEL PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE 2017 - PAREGGIO 2017

| |
|--|
| COMPENSAZIONE DA INTESA REGIONALE ORIZZONTALE (articoli 2 e 3 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) |
|--|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |

| |
|---|
| COMPENSAZIONE DA PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE (articolo 4 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) |
|---|

| Anno 2018 | Anno 2019 |
|-----------|-----------|
| (h) | (i) |

| |
|---|
| PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE 2017 per l'anno 2018 (articolo 4 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) |
|---|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------|-----------|-----------|
| (j) | (k) | (l) |

VARIAZIONI CONNESSE ALLE INTESSE REGIONALI 2018 E AI PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI 2018 - PAREGGIO 2018

| |
|--|
| INTESA REGIONALE VERTICALE (comma 8 dell'articolo 2 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) |
|--|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (m) | (n) | (o) | (p) | (q) |

| |
|---|
| INTESA REGIONALE ORIZZONTALE (articoli 2 e 3 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) |
|---|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (r) | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) |

| |
|---|
| PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE (commi 485 e segg. dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) |
|---|

| |
|-----------|
| Anno 2018 |
| (x) |

| |
|--|
| PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE (articolo 4 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012) |
|--|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (y) | (z) | (aa) | (ab) | (ac) | (ad) |

| |
|--|
| EFFETTI COMPLESSIVI ACQUISIZIONE/CESSIONE SPAZI FINANZIARI |
|--|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $(ac)^{**}-(a)^{**}-(b)^{**}-(c)^{**}-(d)^{**}-(e)^{**}-(f)^{**}-(g)^{**}-(h)^{**}-(i)^{**}-(j)^{**}-(k)^{**}-(l)^{**}-(m)^{**}-(n)^{**}-(o)^{**}-(p)^{**}-(q)^{**}-(r)^{**}-(s)^{**}-(t)^{**}-(u)^{**}-(v)^{**}-(w)^{**}-(x)^{**}-(y)^{**}-(z)^{**}-(aa)^{**}-(ab)^{**}-(ac)^{**}-(ad)^{**}$ | | | | | |

DI CUI

| |
|--|
| EFFETTI COMPLESSIVI DA ACQUISIZIONE SPAZI FINANZIARI 2018 - RECUPERO DA CESSIONI ANNI PRECEDENTI (MAGGIORE CAPACITA' DI SPESA) (1) |
|--|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (ak) | (al) | (am) | (an) | (ao) | (ap) |

| |
|--|
| EFFETTI COMPLESSIVI DA CESSIONE SPAZI FINANZIARI 2018 - RECUPERO DA ACQUISIZIONI ANNI PRECEDENTI (MINORE CAPACITA' DI SPESA) (2) |
|--|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (aq) | (ar) | (as) | (at) | (au) | (av) |

(1) Il valore negativo nelle celle (ak), (al), (am), (an), (ao), (ap) rappresenta, per ciascun anno di riferimento, una maggiore capacità di spesa per l'ente e deriva dagli effetti della acquisizione di spazi finanziari nelle intesse regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intesse regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. In particolare, il valore negativo della cella (ak) sarà riportato dall'ente, in valore assoluto, nella corrispondente cella C del progetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) e automaticamente dal sistema nella corrispondente cella del progetto MONET 18.

(2) Il valore positivo nelle celle (aq), (ar), (as), (at), (au), (av) rappresenta, per ciascun anno di riferimento, una minore capacità di spesa per l'ente e deriva dagli effetti della cessione di spazi finanziari nelle intesse regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intesse regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. In particolare il valore positivo della cella (aq) sarà riportato dall'ente nella corrispondente cella M del progetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) e automaticamente dal sistema nella corrispondente cella del progetto MONET 18.

Sezione 2

CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 5, LEGGE 243/2012

(migliaia di euro)

| |
|---|
| EQUILIBRIO DI BILANCIO RIDEFINITO ai sensi dell'articolo 1, comma 871 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'articolo 9 comma 5 della legge n. 243/2012 |
|---|

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 |
| (aw) | (ax) | (ay) |

**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)**

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Sezione 1

(migliaia di euro)

| | | Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) a tutto il 2018 (a) ⁽¹⁾ | Dati gestionali CASSA (riscossioni e pagamenti) a tutto il 2018 (b) ⁽¹⁾ |
|--|--|---|---|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | | | |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito | | | |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie | | | |
| A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 +A3 - A4) | | 0 | |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | | | |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | | | |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽²⁾ | | | |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | | | |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | | | |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2) | | 0 | 0 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | | | |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito | | | |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2) | | 0 | 0 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | | | |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | | | |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2) | | 0 | 0 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽²⁾ | | | |
| N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L) ⁽³⁾ | | 0 | 0 |
| O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 ⁽⁴⁾ | | | |
| P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2) | | | |
| Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P) ⁽⁵⁾ | | 0 | |

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

| Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 | |
|---|--|
| (migliaia di euro) | |
| UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E EVENTUALE RECUPERO - EFFETTI CHIUSURE CONTABILITA' SPECIALI | Dati gestionali (stanziamenti FPV/impegni) al 2018 (a) |
| 1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 | |
| 1A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 | |
| 1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP) | |
| 1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/o per edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016) | |
| 1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C) | 0 |
| 2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. | |
| 2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 | |
| 2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP) | |
| 2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016) | |
| 2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (2D = 2 - 2A - 2B - 2C) | 0 |
| 3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. | |
| 3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011. | |
| 3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP) | |
| 3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016) | |
| 3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C) | 0 |
| 4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017) | |
| 5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017) | |
| 5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 correlato alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017) | |
| 6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017. (6 = 4 - 5A - 5B) | 0 |
| P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (P= O + 1D + 2D + 3D + 6) | 0 |

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 30 giugno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. Nella colonna (b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.

2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dalla cella (ak), preso in valore assoluto, del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". Tale importo, riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità di spesa per l'ente. Nella voce M è riportato l'effetto complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dal valore positivo della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". Tale importo, riportato in valore positivo nella cella M, rappresenta, pertanto, una minore capacità di spesa per l'ente.

3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

4) Nella voce "O)" è riportato automaticamente dal sistema il valore indicato nella cella (aw) del modello VAR/PATTI/18 e assume valore pari a 0. Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del contributo di cui ai commi 870 e 871 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In tal caso l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, come riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017.

5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella Nj) e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le intese regionali nel 2018 e non utilizzati per le finalità sottese nonché a seguito delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P)) (vedi dettaglio della rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 60.360 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 agosto 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 agosto 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la

CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo

quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 agosto 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime

aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A05386

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rapiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG n. 1181/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società UAB Norameda ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rapiva»;

Vista la domanda con la quale la società UAB Norameda ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043349024, n. 043349012, n. 043349036, n. 043349048, n. 043349051, n. 043349063, n. 043349075, n. 043349087 e n. 043349099;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 21 del 18 giugno 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAPIVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 043349024 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 13.52.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22.31;

«10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 043349012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2.99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.94;

«10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 043349036 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29.69

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49.00;

«10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 043349048 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7.60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12.55;

«10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 043349051 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 67.91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 112.07;

«10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 043349063 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 14.75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24.35;

«10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 043349075 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 130.96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 216.14;

«20 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 043349087 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 12.78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21.09;

«20 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 043349099 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 119.77.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197.66.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rapiva» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. n. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. n. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05296

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari per la realizzazione di poli tecnologici in regioni del centro-nord. (Delibera n. 18/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo

sviluppo e la coesione — di seguito FSC — e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione del FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Tenuto conto che nella seduta del 14 febbraio 2018, la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del sopracitato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, ha condiviso l'opportunità, tra l'altro, di un'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 ad alcune specifiche assegnazioni regionali, oltre alla definizione di alcuni Piani operativi ovvero integrazioni di precedenti Piani operativi già approvati dal CIPE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al

Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota prot. n. 177-P del 27 febbraio 2018, con la quale il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha trasmesso la nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente, tra l'altro, la proposta di assegnazione di risorse in favore di alcune aree del centro-nord per la realizzazione di interventi che, pur rappresentando una priorità per il territorio, non hanno trovato accoglimento nei Piani operativi nazionali a causa della specifica tipologia di intervento richiesto;

Considerato, in particolare, che l'assegnazione complessiva di 148 milioni di euro in favore di alcune aree del centro-nord, è destinata alla realizzazione di Poli tecnologici in grado di creare sinergie tra Università, ricerca, innovazione e imprese, situati nei territori della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Liguria e della Regione Piemonte, così come di seguito precisato:

a) per un ammontare di risorse FSC 2014-2020 pari a 18 milioni di euro, per il progetto «NOI Techpark Brunico», un Parco Tecnologico nel settore automotive con formazione duale universitaria, spazi di ricerca e lavoratori, in favore della Provincia autonoma di Bolzano;

b) per un ammontare di risorse FSC 2014-2020 pari a 40 milioni di euro per il «Trasferimento del Polo universitario di ingegneria nell'ambito del Parco scientifico tecnologico di Erzelli (Genova) e realizzazione dei laboratori, in favore della Regione Liguria»;

c) per un ammontare di risorse FSC 2014-2020 pari a 90 milioni di euro per il Programma di ricerca, sviluppo e innovazione con un intervento relativo al Parco della Città della Salute del Comune di Torino, in favore della Regione Piemonte;

Considerato che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, nell'illustrare la proposta in seduta, ha proposto una modifica della stessa, consistente nella riduzione dell'assegnazione in favore della Regione Liguria per il «Polo tecnologico dell'Università di Genova in località Erzelli, da 40 a 30 milioni di euro;

Tenuto conto che, nell'illustrare la proposta, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha altresì precisato che la modifica sopraindicata sarà sottoposta alla citata Cabina di regia nella prossima seduta;

Considerato pertanto che l'assegnazione complessiva di risorse per la realizzazione di Poli tecnologici è rideeterminata in 138 milioni di euro, a valere sul FSC 2014-2020, di cui 18 milioni di euro in favore della Provincia autonoma di Bolzano, 30 milioni di euro in favore della Regione Liguria e 90 milioni di euro in favore della Regione Piemonte e il pertinente profilo di spesa si sviluppa nell'arco temporale relativo alle annualità dal 2019 al 2023;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota prot. n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, come modificata nella seduta odierna di questo Comitato;

Delibera:

1. Per la realizzazione di poli tecnologici in grado di creare sinergie tra Università, ricerca, innovazione e imprese, situati nei territori della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Liguria e della Regione Piemonte, accolta anche la modifica alla proposta illustrata in seduta dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, è disposta l'assegnazione complessiva di 138 milioni di euro, subordinatamente all'espressione dell'avviso conforme da parte della Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016.

1.1 Tale assegnazione è disposta a valere sul FSC 2014-2020 per i seguenti interventi prioritari:

a) progetto «NOI Techpark Brunico», un Parco tecnologico nel settore automotive con formazione duale universitaria, spazi di ricerca e lavoratori, per 18 milioni di euro, in favore della Provincia autonoma di Bolzano, la cui scheda, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante;

b) trasferimento del Polo universitario di ingegneria nell'ambito del Parco scientifico tecnologico di Erzelli (Genova) e realizzazione dei laboratori, per 30 milioni di euro, in favore della Regione Liguria, la cui scheda sarà allegata e ne farà parte integrante alla delibera di cui al punto 1.2. che segue;

c) Programma di ricerca, sviluppo e innovazione con un intervento relativo al Parco della Città della Salute del Comune di Torino, per 90 milioni di euro, in favore della Regione Piemonte, la cui scheda, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

1.2 Con delibera di questo Comitato verrà preso atto della condivisione da parte della Cabina di regia della riduzione dell'assegnazione in favore della Regione Liguria per il trasferimento del Polo universitario di ingegneria nell'ambito del Parco scientifico tecnologico di Erzelli (Genova) e realizzazione dei laboratori.

2. Secondo quanto previsto dalla lettera l) del citato comma 703, l'articolazione finanziaria annuale della presente assegnazione è la seguente:

| BENEFICIARIO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Parco della Città della Salute del Comune di Torino | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| Parco Scientifico Tecnologico di Erzell (Genova) | | 5.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | | 30.000.000,00 |
| Parco Tecnologico Provincia Autonoma di Bolzano | 162.976,52 | 764.010,67 | 9.822.220,69 | 7.250.792,12 | | | 18.000.000,00 |
| TOTALE | 162.976,52 | 15.764.010,67 | 44.822.220,69 | 27.250.792,12 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 138.000.000,00 |

3. Gli interventi oggetto di assegnazione sono sottoposti alle modalità attuative e di monitoraggio disciplinate dalla delibera di questo Comitato n. 25 del 2016 e dalle successive disposizioni attuative contenute nella circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere n. 25 del 2016 e n. 26 del 2016 su «Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie».

4. L'assegnazione complessiva di risorse FSC 2014-2020 disposta dalla presente delibera risulta coerente con il criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord, tenuto conto che le nuove assegnazioni disposte con altre delibere di questo Comitato adottate in data odierna, concernenti i Piani operativi MISE, Salute e Sport e Periferie, non prevedono assegnazioni ai territori delle Regioni Liguria e Piemonte.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1019

ALLEGATO

Provincia Autonoma di Bolzano

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1 | Area tematica | 3.a Sviluppo economico e produttivo | | | | | |
| 2 | Tema prioritario | 3.a.1 Ricerca e sviluppo, innovazione | | | | | |
| 3 | Intervento strategico | Creazione di un nuovo polo di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico | | | | | |
| 4 | Importo totale | | | | | | € 26.043.178,00 |
| | | Finanziamento FSC 2014_2020 | | | | | |
| | | | | | | | € 18.000.000,00 |
| | | Altri Fondi | | | | | € 8.043.178,00 |
| | | | | | | | |
| 5 | Localizzazione dell'intervento | Brunico (BZ) | | | | | |
| 6 | Soggetto attuatore | BLS - Business Location Südtirol Alto Adige AG SPA | | | | | |
| 7 | Descrizione sintetica dell'intervento | Progettazione integrata e costruzione di edifici nel centro urbano di Brunico sul sito dell'attuale stazione autobus | | | | | |

| Cronoprogramma delle attività: | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| attività | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Concorso di progettazione | X | X | | | | | |
| Progettazione preliminare | | X | | | | | |
| Progettazione definitiva e esecutiva | | X | X | | | | |
| Gara d'appalto lavori | | | X | | | | |
| Lavori di costruzione | | | | X | X | | |

| Cronoprogramma della spesa (in euro): | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE |
| Importo FSC 2014-2020 | | 162.976,52 | 764.010,67 | 9.822.220,69 | 7.250.792,12 | | | € 18.000.000,00 |

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

| Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano Operativo / Patto REGIONE PIEMONTE. Approvazione e Assegnazione risorse. (delibera CIPE .../20...) | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| SCHEDA E | | | | | | | | | |
| Programma di interventi ... | | | | Scheda n. | | | | | |
| 1 | Aree tematiche | Sviluppo Economico | | | | | | | |
| 2 | Tema prioritario | Ricerca, Sviluppo e Innovazione | | | | | | | |
| 3 | Intervento strategico | Polo della Ricerca_ ricerca preclinica e complementare, preclinica traslazionale e biomedica | | | | | | | |
| 4 | Importo totale (compesa IVA 10%) | | | | | | | | € 139.475.000 |
| | | Finanziamento FSC 2014_2020 | | | | | | | € 90.000.000,00 |
| | | altri fondi | | | | | | | |
| | | POR FESR (Infrastrutture per la ricerca, Piattaforma Salute e Benessere, Industrializzazione risultati della ricerca, Poli di innovazione, ecc.) | | | | | | | € 20.000.000 |
| | | Privati | | | | | | | € 29.475.000 |
| 5 | Localizzazione dell'intervento | Comune di Torino (TO) | | | | | | | |
| 6 | Soggetto attuatore | Regione Piemonte | | | | | | | |
| 7 | Descrizione sintetica dell'intervento | <p>Con il progetto Polo della Ricerca, connesso al nuovo Parco della Salute, della ricerca, dell'innovazione della Città di Torino (PSRI) si punta a qualificare la R&S sui temi della salute, incrementare l'attrazione di giovani ricercatori e gli investimenti industriali in R&S, nonché la collaborazione tra ricerca pubblica e privata, rafforzare la presenza di studenti fuori sede e a migliorare la formazione rivolta al personale medico e agli operatori sanitari. Con l'obiettivo di realizzare la prima realtà italiana in grado di attuare pienamente il modello di medicina di precisione, attraverso processi scientifici e di cura basati sulla genomica;</p> <p>- è stato redatto nel 2016 un progetto scientifico connesso al PSRI da parte dell'Università di Torino (che allego), che e' stato sottoposto al referaggio di esperti internazionali, della Columbia University di New York, e del Samsung Medical Center di Seoul.</p> <p>- l'Università di Torino nel 2017 si è fatta parte attiva nel rispondere in partenariato con imprese grandi medie e piccole al bando regionale di Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere, costruito sulle tematiche emerse dal progetto del PSRI (contenute nel documento di cui al punto precedente) e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente elaborata dal Ministero della Salute in coordinamento con il MIUR ed il MISE. UniTo era presente in tutte le 9 proposte progettuali candidate</p> <p>- E' attivo un gruppo di lavoro con la Scuola di Medicina dell'Università di Torino, i Direttori dei principali dipartimenti coinvolti ed i vice Rettori alla ricerca, per dettagliare il progetto scientifico elaborato nel 2016 al fine di fornire elementi di fattibilità piu' dettagliati.</p> <p>Gli investimenti pertanto riguardano, in primo luogo ed in collaborazione con l' Università, attività di ricerca e di individuazione delle tecnologie più promettenti da sviluppare in quattro aree prioritarie, in ragione dell'eccellenza scientifica e clinica maturate sul territorio: oncologia (in particolare neoplasie toraciche ed oncematologia), neuroscienza, trapianti e medicina rigenerativa e malattie cardiovascolari e metaboliche.</p> <p>Attraverso lo sviluppo di tecnologie omiche, di imaging, biomedicali (robotica biomedicale) e di big data analytics.</p> <p>A ciò seguirà la necessaria dotazione di attrezzature per i laboratori che implementino le attività di sia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale che quelle propriamente cliniche.</p> <p>Si prevede che tali attività vengano svolte in collaborazione con l'Università di Torino con un investimento a valere sul FSC pari a 60 Milioni di euro;</p> <p>Le attività che coinvolgono anche soggetti privati, finalizzate alla collaborazione tra organismi di ricerca e imprese e costituzione di infrastrutture di ricerca secondo il modello pubblico - privato, sono quantificabili in 30 Milioni di Euro di fondi FSC.</p> <p>Si segnala a tal proposito che entrambe le modalità di intervento prospettate consentono di mobilitare ulteriori investimenti, a titolo di cofinanziamento e secondo le rispettive normative di riferimento.</p> <p>Dal punto di vista urbanistico gli interventi, come detto, si inseriscono nell' "area di trasformazione strategica" del Comune di Torino, denominata Lingotto - ex FIAT Avio – Oval, già oggetto di un ampio progetto di riassetto e riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area sud della Città (quattro poli funzionali):</p> <ul style="list-style-type: none">- Polo della sanità e della formazione clinica: ha una superficie di 127.000 mq, di cui 5.000 mq dedicati alla formazione clinica, e una capienza complessiva di posti letto pari a 1.040 (di cui 70 posti tecnici).- Polo della ricerca: ha una superficie di 34.000 mq (su due sedi, di cui una presso l'area Fiat Avio ex Oval per 10.000 mq, integrata nell'area ospedaliera, ed una nella contigua area di Via Nizza/Piazza Nizza della dimensione di 24.000 mq, di cui 17.000 già edificati e 10.000 già attrezzati) ed è dimensionato per un'utenza di circa 1.500 persone fra personale docente, assistenti, dottorandi e personale ausiliario.- Polo della didattica: ha una superficie di 31.000 mq dedicati alle attività afferenti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea specialistici in medicina o delle professioni sanitarie per un'utenza di circa 5.000 studenti.- Polo della residenzialità d'ambito: ha una superficie di 8.000 mq per i servizi di foresteria per gli ospiti in permanenza temporanea (190 posti alloggio). <p>La realizzazione dell'intero PSRI sarà articolata in due lotti:</p> <ul style="list-style-type: none">- lotto 1: Polo della sanità e della formazione clinica + Polo della ricerca- lotto 2: Polo della didattica + Polo della residenzialità d'ambito (foresteria) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Cronoprogramma delle attività: | | | | | | | | | |
| | attività | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | determina a contrarre | | X | X | X | X | X | | |
| | affidamento | | | X | X | X | X | X | |
| | esecuzione | | | X | X | X | X | X | |
| Cronoprogramma della spesa (in euro): | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE |
| | Importo FSC 2014-2020 | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | € 90.000.000,00 |

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>
Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

18A05311

DELIBERA 21 marzo 2018.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione 235 della delibera CIPE 19 del 2015. (CUP: C11J05000030001). (Delibera n. 30/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)», che prevede, nel quadro di una più ampia regolazione dei rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che tali rapporti siano regolati da un atto di concessione e da uno o più «contratti di programma»;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Viste le delibere n. 68 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23 del 2012, n. 29 del 2013, n. 91 del 2013, n. 62 del 2016 e n. 67 del 2017, e, in particolare, la delibera 20 febbraio 2015, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2015, con le quali questo Comitato ha approvato fra l'altro i progetti dell'infrastruttura strategica relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione;

Viste le delibere n. 63 del 2007, n. 6 del 2008, n. 27 del 2010, n. 4 del 2012, n. 33 del 2012, n. 22 del 2013, n. 112 del 2015 e n. 13 del 2017 con le quali questo Comitato ha fornito parere sui contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., e, in particolare, i relativi investimenti relativi alla linea ferroviaria Torino-Lione;

Viste le delibere n. 86 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23 del 2012, n. 29 del 2013, n. 91 del 2013, n. 19 del 2015, n. 62 del 2016 e n. 67 del 2017, con le quali questo Comitato ha approvato, fra l'altro, i progetti della linea ferroviaria Torino-Lione, le opere compensative e fornito autorizzazione alla realizzazione per lotti costruttivi e all'avvio del 1° e del 2° lotto costruttivo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici), e successive modi-

ficazioni che, con riferimento alla programmazione infrastrutturale, ha individuato i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

a) Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese;

b) Il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) che, oltre a quanto stabilito all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e seguenti modificazioni, contiene gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 68, con la quale questo Comitato ha preso atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (Linee guida), che definiscono - tra l'altro - la procedura semplificata da adottare per la gestione della «fase transitoria» fino al primo DPP;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e la relativa errata corregge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata correzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del previgente CCASGO;

Vista la proposta di cui alla nota 19 marzo 2018, n. 9392, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del «progetto di variante; in ottemperanza alla prescrizione 235 della delibera CIPE 19/2015»;

Considerato che, nel corso della seduta preparatoria al CIPE dello scorso 20 marzo 2018, la Vice-Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rappresentato l'esigenza di esaminare la proposta di deliberazione, non iscritta all'ordine del giorno della medesima seduta preparatoria, in quanto la richiesta del medesimo Ministero è pervenuta solo successivamente alla diramazione della convocazione e dell'ordine del giorno per la stessa seduta preparatoria del CIPE;

Vista la documentazione allegata alla citata nota n. 9392 di chiarimenti fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) allegato A - Verbale della riunione della Conferenza di servizi del 23 marzo 2016;

c) allegato B - Documento conclusivo della Conferenza di servizi, ex art. 168, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) allegato C - Risoluzione delle interferenze;

e) allegato D - Relazione istruttoria sull'esito della pubblicazione;

f) allegato E - Pareri MATTM, MIBACT e Regione Piemonte;

g) allegato F - Atti citati nella relazione;

h) allegato G - Studio sicurezza;

i) allegato H - Elenco elaborati facenti parte del progetto;

j) allegato I - Relazione generale allegata al progetto;

Considerato che l'intera opera è articolata nei seguenti 5 lotti non funzionali, in aggiunta a studi opere geognostiche preliminari e a ulteriori opere compensative:

a) primo lotto costruttivo - Lotto 1 - Tunnel di base;

b) secondo lotto costruttivo - Lotto 2 - Opere all'aperto Francia;

c) terzo lotto costruttivo - Lotto 3 - Tunnel di base (completamento);

d) quarto lotto costruttivo - Lotto 4 - Opere all'aperto Italia;

e) quinto lotto costruttivo - Lotto 5 - Attrezzaggio tecnologico;

Considerato che l'approvazione del progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione 235 della citata delibera n. 19 del 2015 non modifica il limite di spesa, fissato dalla citata delibera n. 67 del 2017 per la parte di competenza italiana, a 5.631,47 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,21 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 per misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle già contenute nel costo complessivo dell'opera;

Considerato che la richiesta di approvazione della variante di cantierizzazione dell'opera da parte del Comitato non comporta alcuna variazione economica del progetto, del limite di spesa, dell'articolazione in 5 lotti costruttivi dell'opera, degli interventi previsti, del cronoprogramma dei lavori e dei connessi fabbisogni finanziari;

Valutato che la medesima approvazione costituisce condizione essenziale per il rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle opere, sottoscritto nel programma CEF 2015-2019 e con la Commissione europea, come per altro evidenziato ed affermato nella nota n. 205 del 20 marzo 2018 del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione;

Preso atto che eventuali ritardi potrebbero causare la perdita di finanziamenti già erogati da parte della Commissione europea;

Considerato che il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, con osservazioni e raccomandazioni, di cui ai seguenti documenti, in allegato alla relazione istruttoria:

a) allegato 1 - Prescrizioni e raccomandazioni;

b) allegato 2 - Tabella riepilogativa - disamina dei pareri;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 settembre 2017;

Vista la nota della Regione Piemonte prot. DIPE n. 1627 del 21 marzo 2018 con la quale il Presidente di Regione da sostegno al perfezionamento della «cantierizzazione dell'opera» ed evidenzia anche il parere favore-

vole della giunta regionale alla localizzazione, emanato con provvedimento n. DGR 17-6445 del 2 febbraio 2018;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta del CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rappresentato l'esigenza di esaminare la proposta di deliberazione, non iscritta all'ordine del giorno della medesima seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1.1 È approvato, in considerazione degli esiti favorevoli dei pareri emessi dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Piemonte, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, enti locali), il procedimento autorizzativo della variante di cantierizzazione dell'opera in oggetto, ed in particolare:

a) approva (ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità previste dall'art. 166 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 come richiamato dal comma 5 del citato art. 169) il progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione 235 della delibera CIPE n. 19 del 2015, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni riportate nell'allegato 1, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della compatibilità ambientale dell'opera;

b) prende atto che con la variante in questione, rispetto a quanto disposto con la delibera n. 67 del 2017, restano confermati il limite di spesa, l'articolazione in 5 lotti costruttivi, con i medesimi interventi ed importi, il cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni finanziari.

1.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto.

1.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato una relazione sul recepimento delle raccomandazioni contenute nella presente delibera e con un aggiornamento sull'andamento del progetto nel suo insieme, impegnandosi, altresì, ad inoltrare d'ora in avanti, ogni ulteriore proposta di deliberazione nel rispetto del vigente regolamento di questo Comitato, e di permettere quanto previsto, in particolare, dall'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62.

1.4 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1021

AVVERTENZA:

L'allegato alla delibera n. 30/2018 non viene pubblicato in quanto integralmente sostituito dall'allegato alla delibera n. 39/2018 pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale.

18A05313

DELIBERA 26 aprile 2018.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante. Modifiche all'allegato alla delibera n. 30 del 2018. (CUP: C11J05000030001). (Delibera n. 39/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «nuovo Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e la relativa errata corregge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le delibere, con le quali questo Comitato ha approvato i progetti dell'infrastruttura strategica relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione ed i relativi finanziamenti, e in particolare, la delibera 21 marzo 2018, n. 30, in corso di registrazione;

Vista la comunicazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 20 aprile 2018, prot. n. 11177-P, con la quale si chiedeva, in particolare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di «voler considerare la necessità che agli allegati 1 e 2», relative a «Prescrizioni e raccomandazioni» e alla «Tabella riepilogativa - disamina dei pareri» della citata delibera n. 30 del 2018 «siano apportate le integrazioni evidenziate nei relativi testi aggiornati e trasmessi» con la medesima nota prot. n. 11177-P del 2018, visto che non era stato possibile, a causa della tempistica di inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno del Comitato del 21 marzo 2018, rendere pienamente coerenti i due testi con le prescrizioni richieste dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il parere espresso con decreto prot. n. 146 del 7 marzo 2018;

Considerato, tuttavia, che la citata delibera n. 30 del 2018 riportava un solo allegato - relativo a «Prescrizioni e raccomandazioni» e un secondo documento non allegato alla delibera, ma facente parte della documentazione istruttoria, denominato: «Tabella riepilogativa - disamina dei pareri» (denominato allegato 2 nella documentazione

istruttoria in quanto secondo allegato alla relazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

Vista la risposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla sopra citata richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, inoltrata con nota 23 aprile 2018, prot. n. 2488, con la quale «si rappresenta di ritenere condivisibile le integrazioni proposte dal MIBACT, avendo verificato, con il Promotore, che le stesse non comportano onere o variazione del quadro economico»;

Preso atto che le modifiche richieste non comportano variazioni di costo dell'opera, né alcun ulteriore onere, ma rispondono all'esigenza di modificare i due allegati alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per rendere coerenti i due testi e allinearli alle prescrizioni richieste dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il parere espresso con decreto prot. n. 146 del 7 marzo 2018 allegato alla citata nota, prot. n. 11177-P del 2018;

Vista la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alla nota 23 aprile 2018, n. 10495, con la quale il Ministero ha chiesto «l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile» di questo Comitato per «l'inserimento di modifiche aggiuntive alle prescrizioni e raccomandazioni» previste con la citata delibera n. 30 del 2018;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota congiunta 24 aprile 2018, prot. n. 2320-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ribadendo che sono condivisi i contenuti e che le modifiche richieste non comportano ulteriori oneri o spese aggiuntive, hanno rappresentato l'esigenza di approvare la proposta di modifica dell'allegato «Prescrizioni e raccomandazioni»;

Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. È approvato, così come presentato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le note n. 10495 e n. 11177-P del 2018 citate in premessa, l'allegato «Prescrizioni e raccomandazioni», modificato ed integrato, che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce integralmente l'analogo allegato alla delibera 21 marzo 2018, n. 30, in corso di registrazione.

2. Tale approvazione è subordinata alla registrazione da parte della Corte dei conti della citata delibera n. 30 del 2018.

3 Resta valida ogni ulteriore decisione assunta con la delibera n. 30 del 2018.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto.

Roma, 26 aprile 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1022

ALLEGATO

NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO LIONE
- SEZIONE INTERNAZIONALE -
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE
SEZIONE TRANSFRONTALIERA
PARTE IN TERRITORIO ITALIANO
APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE

MODIFICHE ALL'ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 30 DEL 2018
(CUP: C11J0500030001)

Allegato 1 - Prescrizioni e raccomandazioni

Indice

Prescrizioni

Parte prima

Prescrizioni del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Parere n. 2647 -- del 16 febbraio 2018).

Prescrizioni relative alla valutazione di incidenza

prescrizioni n. 1 - 5

Prescrizioni relative al progetto esecutivo di carattere generale

prescrizioni n. 6 - 19

Prescrizioni relative alla gestione terre e rocce da scavo

prescrizioni n. 20 - 28

Prescrizioni relative alle compensazioni e mitigazioni ambientali in accordo con l'Osservatorio Torino - Lione

per il cantiere di Salbertrand: prescrizioni n. 29 - 32

per il cantiere di Chiomonte: prescrizioni n. 33 - 37

per l'area di Colombara: prescrizione n. 38

per la zona di Venaus: prescrizione n. 39

Prescrizioni relative al piano di monitoraggio ambientale

prescrizioni n. 40 - 43

Prescrizioni relative al suolo e sottosuolo

prescrizioni n. 44 - 48

Prescrizioni relative all'atmosfera e qualità dell'aria

prescrizione n. 49

Prescrizioni relative al radon

prescrizioni n. 50 - 51

Prescrizioni relative alle componenti biotiche

prescrizioni n. 52 - 53

Prescrizioni relative alle chiroterofauna

prescrizioni n. 54 - 55

Prescrizioni relative al progetto di divulgazione della NLTL

prescrizione n. 56

Parte seconda

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (parere favorevole rep. decreti n. 146 del 7 marzo 2018 - prot. MIBACT-UDCM Gabinetto n. 6851 dell'8 marzo 2018, con allegato, quale parte integrante, il parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 6226 del 28/02/2018).

Prescrizioni relative alla tutela archeologica ed alla prevenzione del relativo rischio

prescrizioni n. 57 - 66

Prescrizioni relative alla tutela dei beni culturali architettonici

prescrizioni n. 67 - 68

Prescrizioni relative alla tutela paesaggistica

prescrizione n. 69

area di parcheggio in località Colombara: prescrizioni n. 70 - 71

area cantiere La Maddalena: prescrizioni n. 72 - 76

area cantiere di Salbertrand: prescrizioni n. 77 - 81

Prescrizioni relative alle condizioni ambientali di carattere generale

prescrizioni n. 82 - 87

Prescrizioni relative alle compensazioni ambientali (patrimonio culturale e paesaggio)

prescrizioni n. 88 - 90

Parte terza

Prescrizioni della Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 17-6445).

Prescrizioni relative alla pianificazione paesaggistica e urbanistica

area cantiere di Salbertrand: prescrizione n. 91

usi civici: prescrizione n. 92

Prescrizioni relative alle acque superficiali e sotterranee

area cantiere di Salbertrand: prescrizioni n. 93 - 97

area di parcheggio in località Colombara: prescrizioni n. 98 - 100

opere sul torrente Clarea in Comune di Chiomonte: prescrizioni n. 101 - 115

Prescrizioni relative all'autorizzazione legge regionale n. 45/1989

prescrizioni n. 116 - 121

Prescrizioni relative alla vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Prescrizioni n. 122 - 137

Prescrizioni relative all'atmosfera

prescrizioni n. 138 - 141

Prescrizioni relative al suolo e sottosuolo

prescrizioni n. 142 - 145

Prescrizioni relative alle attività di cantiere

prescrizione n. 146

Prescrizioni relative al piano di monitoraggio ambientale

prescrizioni n. 147 - 151

RACCOMANDAZIONI

Parte quarta

Raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento e ai fini dell'intesa sulla localizzazione (Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 17-6445).

Raccomandazioni relative alle acque superficiali e sotterranee
raccomandazione n. 1.R

Raccomandazioni relative alla geologia

area cantiere di Salbertrand: raccomandazione n. 2.R

modifiche all'area de la Maddalena in Comune di Giaglione:
raccomandazione n. 3.R

Raccomandazioni relative alle attività estrattive - cave
raccomandazione n. 4.R

Raccomandazioni relative all'arginatura

raccomandazione n. 5.R

Raccomandazioni relative agli aspetti forestali e idrogeologici
raccomandazione n. 6.R

Raccomandazioni relative alla valorizzazione territoriale
raccomandazione n. 7.R

Raccomandazioni relative alle indicazioni dell'Osservatorio
Torino-Lione

raccomandazioni n. 8.R - 9.R

Raccomandazioni relative agli aspetti forestali
raccomandazione n. 10.R

Parte prima

Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (parere n. 2647 - del 16 febbraio 2018).

«In relazione alla Valutazione di incidenza, da redigere e trasmettere al MATTM, si prescrive di:»

1. trasmettere lo studio redatto da specialisti del settore e adottato, prima della messa in opera del cantiere, per le indagini sugli spostamenti della fauna selvatica con particolare riferimento al lupo ma anche alle altre specie oggetto di incidentalità presenti nell'area vasta di Salbertrand in relazione al SIC ITI 110010 «Gran Bosco di Salbertrand», e, in particolare considerare i risultati ottenuti nel corso del Progetto Life Wolfalps non solo relativamente alle tecniche di monitoraggio ma anche relativamente alla riduzione degli impatti attraverso le misure di mitigazione adottate nel progetto;

2. attivare a seguito dell'approvazione del Progetto definitivo della variante gli studi propedeutici, le indagini e i monitoraggi sugli attuali spostamenti della fauna selvatica e sul reale utilizzo dei sottopassi esistenti, con particolare riferimento al lupo, nel tratto prossimo all'area del cantiere di Salbertrand, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alla realizzazione degli interventi di mitigazione, in particolare saranno da definire:

i corridoi di transito di fondovalle;

la frequenza di attraversamento delle vie ad alto rischio d'impatto per la mortalità;

la variazione dell'utilizzo dei corridoi di passaggio già presenti;

3. monitorare l'utilizzo da parte della fauna selvatica del sovrappasso esistente presso Salbertrand, in località Chenebrieres;

4. prevedere misure protettive riferite all'ecosistema fluviale presente nel tratto di Dora Riparia prossimo al cantiere con la presenza di numerosi habitat acquatici e umidi di elevato pregio conservazionistico;

5. verificare l'analisi degli impatti cumulativi generati dalle opere esistenti e dal cantiere di Salbertrand sulla componente faunistica con particolare riferimento alla specie di interesse conservazionistico presenti;

«Relativamente al progetto esecutivo da approvare in sede di verifica di attuazione - I fase (prescrizioni di carattere generale) si prescrive di:»

6. redigere il Progetto esecutivo ottemperando alle prescrizioni dei pareri emessi da tutte le Autorità competenti coinvolte;

7. trasmettere il documento di Valutazione di impatto sanitario sul progetto complessivo della NLTL, tenendo conto delle risultanze della VIS del cunicolo esplorativo de La Maddalena, che comprenda tutti i comuni interessati dalle opere, che preveda azioni informative per tutta la durata dei cantieri, da redigere secondo quanto indicato dal Documento finale del progetto «Linee guida VIS per valutatori e proponenti - T4HIA» finanziato dal CCM - Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie del Ministero della salute - giugno 2016;

8. acquisire e trasmettere al MATTM il parere relativo a quanto disposto dall'art. 38 delle NTA del PAI;

9. acquisire per l'area di cantiere di Salbertrand:

la documentazione relativa alla bonifica delle terre nelle aree di deposito da parte di Itinera;

la documentazione relativa allo spostamento della linea elettrica da parte di Tema.

In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ad ogni adempimento in materia ambientale in tempi coerenti con il programma dei lavori dell'Opera, TELT è autorizzata ad eseguire in danno dei responsabili (non essendo i relativi costi a carico dell'opera ferroviaria) le necessarie attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito;

10. date le caratteristiche idrogeologiche dell'area del cantiere di Salbertrand, predisporre uno specifico Piano di protezione civile che, nella fase di cantiere, garantisca il monitoraggio delle situazioni di emergenza e preveda adeguati interventi atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e l'evacuazione delle aree;

11. redigere il Piano della sicurezza con tutte le informazioni relative agli scenari di rischio, sia all'interno della galleria che all'esterno (camino e stazioni di monitoraggio) e in relazione al funzionamento degli impianti di ventilazione dell'area di sicurezza e dell'estrazione dei fumi in caso di incendio ed emergenza in galleria;

12. in accordo con SITAF, valutare la possibilità, negli anni in cui il traffico per il trasporto dei materiali da Chiomonte a Salbertrand è più intenso, l'utilizzo del varco diretto sull'autostrada A32 per i viaggi di ritorno da Salbertrand;

13. verificare la realizzazione del progetto della rotonda per l'inversione di marcia all'uscita Susa ovest;

14. utilizzare solo mezzi di trasporto dotati di tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni nocive (gas di combustione, polveri, rumori, etc.), almeno di classe Euro VI. I capitolati di affidamento dei lavori dovranno prevedere elementi di premialità in ordine all'utilizzo di mezzi di classe superiore alla prevista Euro VI;

15. valutare una diversa distribuzione delle fasce orarie di movimentazione delle terre nell'arco giornaliero, al fine di diminuire il carico nelle ore di punta (mattutine e serali);

16. predisporre un programma trimestrale di utilizzo dell'autostrada A32 attraverso un Piano esecutivo per la movimentazione delle terre concordato con il Gestore dell'autostrada;

17. prevedere un impianto di trattamento delle acque di tipo modulare ed espandibile in tempi successivi in funzione delle reali portate drenate durante lo scavo delle gallerie;

18. dettagliare la strategia del riutilizzo dell'acqua reflua trattata per fini industriali, evitando o minimizzando i prelievi diretti dalla risorsa idrica superficiale e limitando le portate scaricate nei corpi recettori;

19. dettagliare e approfondire la documentazione riguardante l'approvvigionamento idrico supplementare, stimato in circa 9 l/sec., indicando se il prelievo avverrà dall'acquedotto di valle o da pozzi di emungimento;

«In relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo, in accordo e sotto il controllo di Arpa, si prescrive di:»

20. trasmettere secondo le tempistiche definitive dalla normativa, l'aggiornamento di tutta la documentazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo alla luce della variante disciplinata dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto ministeriale n. 161/2012 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, che illustri la movimentazione dei materiali, le aree di stoccaggio provvisorio e definitivo, la valorizzazione e il trasporto dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo prodotte dagli interventi previsti dal progetto della NLTL;

21. in base al diverso livello di probabilità/certezza di occorrenza di minerali di amianto si richiedono interventi di monitoraggio in avanzamento sulla TBM e l'attivazione di procedure che ne permettano il tempestivo e certo riconoscimento, la determinazione sul contenuto totale e l'effettiva pericolosità dello stesso materiale scavato;

22. redigere il Piano di accertamento dei valori di fondo ex art. 5 comma 4 del decreto ministeriale n. 161/12 in via definitiva, individuando il set di parametri da analizzare per la caratterizzazione dei materiali sulla base della loro correlazione con le caratteristiche mineralogiche del materiale di scavo e del rischio dato dalle specifiche tecniche di scavo, dai materiali coadiuvanti lo scavo comunque impiegati in cantiere e delle pressioni ambientali al contorno, eliminando parametri non pertinenti (es. pesticidi e fitofarmaci) e valutando in alcuni casi l'effettiva necessità di ricerca (es. composti organici);

23. gestire le aree di deposito temporaneo dei rifiuti conformemente alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo la copertura dei cumuli, il loro isolamento dal suolo sottostante e un idoneo sistema d'intercettazione e gestione delle eventuali acque di percolazione;

24. prevedere una campagna di indagini su ulteriori sondaggi e pozzetti integrativi, su tutte le aree diverse dal tracciato medesimo, sia come sito di scavo che di deposito, e aree di cantiere con riferimento, per quantità, campioni e metodi di analisi, alle specifiche di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale n. 161/2012, al fine di verificare la caratterizzazione litologica dei terreni attraversati;

25. eseguire la caratterizzazione sul fronte di avanzamento dall'inizio dello scavo concordandone le modalità, tra cui la frequenza di campionamento, secondo il Piano di accertamento;

26. eseguire in fase di progetto esecutivo una caratterizzazione della fratturazione e fagliazione di dettaglio (in scala almeno 1/500) delle gallerie che saranno successivamente occupate dal deposito di rocce contenenti minerali amiantiferi;

27. trasmettere le risultanze del Protocollo di gestione amianto;

28. prevedere, verificata la fattibilità tecnica, normativa e amministrativa, l'utilizzo da parte delle amministrazioni locali di una limitata quantità delle terre da scavo idonee per la realizzazione di rilevati (C12) e per ripristini ambientali (C13a), per interventi di manutenzione del proprio territorio, per la manutenzione delle strade bianche e delle strade ex militari (*cf.* prescrizione n.81 delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 57/2011);

«In relazione alle compensazioni e mitigazioni ambientali che il proponente deve attuare direttamente perché riferite a effetti indotti dai cantieri in accordo con l'Osservatorio dell'asse Torino-Lione, si prescrive di:

per il cantiere di Salbertrand

29. rispetto al problema dell'erosione spondale del fiume Dora, a regime torrentizio e con un elevato trasporto solido, nella tratta in cui insiste il cantiere, prevedere interventi, da estendere a tutto l'alveo, di sistemazione, manutenzione idraulica e consolidamento spondale (antierosivo) per salvaguardare le infrastrutture esistenti, gli attraversamenti e alcune zone prossime all'abitato, in accordo con l'Autorità competente;

30. realizzare progetti di messa in sicurezza e salvaguardia del rischio per il dissesto idrogeologico sui versanti lungo i principali rii e torrenti esistenti sul territorio di Salbertrand lungo:

il Rio Secco;

il Rio Chanteloube;

il Rio Gironda.

Attraverso la realizzazione di opere di difesa quali paravalanghe e valli, l'adeguamento degli apparati di protezione esistenti e l'attivazione di sistemi di monitoraggio e allertamento;

31. per quanto riguarda il progetto di riambientalizzazione dell'area di cantiere di Salbertrand verificare la possibilità di attuare un progetto che privilegi la destinazione originale delle aree, prevalentemente prativa e pascoliva, con impianti forestali limitati al contorno e finalizzati ad arricchire e qualificare il contesto paesaggistico nel rispetto delle criticità relative alla situazione idrogeologica e idraulica dell'area (Fascia b del *PAI*) e della presenza dei viadotti autostradali. Le soluzioni individuate non dovranno comunque comportare variazioni agli esiti della Valutazione di incidenza;

32. in considerazione della dimensione contenuta della stazione di Carex alba:

traslocarla completamente e ampliare le superfici delle aree di trapianto nelle due aree individuate;

definire con precisione le tempistiche e le modalità del monitoraggio delle popolazioni trapiantate;

nel caso l'intervento non portasse ai risultati auspicati, prevedere interventi di soccorso mirati nel tempo fino alla sua buona riuscita;

È auspicabile, infine, che a seguito del ripristino naturalistico previsto al termine delle attività di cantiere, la specie traslocata a monte della futura area industriale di Salbertrand, venga utilizzata per essere reintrodotta nel sito, quando su di esso si saranno sviluppate comunità vegetali autoctone;

Per il cantiere di Chiomonte prevedere che:

33. la sottostazione elettrica de La Maddalena per alimentare il cantiere di Chiomonte sia costruita come opera permanente, nel rispetto delle norme vigenti relativamente alla tutela della salute umana, per il prelievo e il conferimento di energia di AEM-Chiomonte, RFI, IREN;

sia realizzato un elettrodotto interrato per il collegamento della sottostazione de La Maddalena alla Sottostazione RFI di Chiomonte; e di conseguenza:

siano demoliti gli oltre 70 km di linee ad alta tensione (428 tralicci) ai lati della linea storica, nella tratta Bussoleno-Salbertrand;

Il progetto di dismissione e ripristino dei luoghi per le linee ricadenti in ambiti tutelati ai sensi della parte II (beni culturali) del decreto legislativo n. 42/2004 deve essere sottoposto all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, rimanendo pertanto di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ogni autorizzazione in merito.

34. Fatte salve diverse indicazioni degli Enti territoriali preposti, realizzare, una volta ultimati i lavori, nell'ambito delle attività di ripristino delle aree di cantiere e delle aree presidiate per la sicurezza, su una superficie di almeno 10 ettari, in coerenza con il progetto «Chiomonte 2025: opportunità di sviluppo territoriale», delle piantagioni di vigneto nelle aree:

di pertinenza del cantiere de La Maddalena;

nelle aree della località La Riviera, adiacente all'area presidiata;

35. attuare, per quanto possibile e se verificate, le risultanze del progetto di ricerca sulla «Valorizzazione risorse geotermiche Tunnel di base nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione» avviato da TELT con il Politecnico di Torino;

36. Valutare in accordo con le Autorità preposte a tutela della sicurezza, di approntare, durante tutta la durata dei lavori, le opere necessarie al fine di salvaguardare la percorribilità attualmente interrotta dal cantiere:

della Strada delle Gallie;

del percorso Chiomonte-Giaglione (per lunghi tratti parallelo alla Strada delle Gallie);

di alcuni sentieri: 500 gradini e sentiero Cels-Ramat;

e a fine lavori ripristinarne la funzionalità, realizzando tutte le opere necessarie al fine di valorizzarne l'importanza storica, il recupero dei manufatti e l'inserimento nel paesaggio, all'interno di un piano di recupero della rete sentieristica locale;

37. arretrare, per quanto possibile, le opere di difesa spondale lungo la sponda sinistra, dall'alveo del torrente Clarea e, una volta finiti i lavori, ripristinare con interventi naturalistici e di ripristino della morfologia, attraverso l'impiego di specie autoctone, la disposizione sparsa di cumuli di ramaglie, piccole cataste di legna, cumuli di pietre e ceppaie;

Per l'area di Colombera:

38. in relazione alla criticità idraulica rappresentata dalla presenza del ponte sulla Strada delle Gallie dell'attraversamento del Torrente Clarea, situato a monte della nuova area di cantiere, prevedere in corso d'opera:

interventi di pulizia dell'alveo per evitare l'ostruzione della fornace del ponte in occasione di eventi alluvionali con abbondante portata solida;

per quanto possibile, la realizzazione di ulteriori opere per il contenimento del trasporto solido e il miglioramento delle condizioni di deflusso delle portate di piena;

Per la zona di Venaus:

39. attuare tutte le verifiche tecniche necessarie al fine di realizzare un nuovo percorso di collegamento del cavidotto interrato a 132 kv nel Comune di Venaus che limiti le interferenze in prossimità dell'abitato che, partendo dalla centrale idroelettrica di Venaus utilizzi la strada esistente realizzata da Enel e, proseguendo lungo il torrente Cenischia nella sede di una strada bianca sull'argine destro sino alla via Mompantero, si ricongiunga al pozzo di collegamento con la linea ferroviaria in galleria;

«In relazione al piano di monitoraggio ambientale, in accordo e sotto il controllo di Arpa Piemonte, si prescrive di:»

40. A completamento dell'anno di monitoraggio *post operam* previsto dalla normativa vigente e a seguito dell'analisi di significatività degli esiti del monitoraggio dei singoli cantieri, si valuterà, sentito anche il MiBACT per i relativi profili di competenza sul patrimonio culturale e il paesaggio, di prolungare il monitoraggio *post opera* per una durata massima di 3 anni;

41. al fine di valorizzare l'attività scientifica del monitoraggio ambientale della NLTL, si richiede, visti e analizzati i dati raccolti nelle fasi *ante operam*, *in itinere* e *post operam*, la trasmissione al MATTM e a ISPRA di un documento conclusivo che valuti criticamente le risultanze delle attività di controllo sulle diverse componenti ambientali rispetto agli effetti e/o impatti indotti dalle lavorazioni eseguite;

42. trasmettere le risultanze del protocollo operativo a integrazione del PMA come parte integrante del Sistema di gestione ambientale;

43. trasmettere le risultanze del tavolo tecnico coordinato dalla Regione Piemonte relativo al monitoraggio faunistico e alle relative opere di mitigazione e compensazione per gli impatti sulla fauna selvatica;

Suolo e sottosuolo

44. prevedere l'esecuzione dei sondaggi in prospezione di scavo di ogni «tratta» sul fronte di avanzamento, fornendo per ogni sondaggio effettuato sul fronte di scavo una descrizione dettagliata della matrice e dei clasti più rappresentativi, indicando l'eventuale presenza di pietre verdi e il criterio di prelievo del sub-campione sul quale viene effettuata la ricerca dell'amianto; l'analisi da effettuare sul campione «tal quale» (senza eseguire in campo la preventiva separazione della frazione maggiore a 2 cm), per la determinazione degli amianti è di tipo qualitativo; la metodica da prevedere è: Microscopia ottica in contrasto di fase-tecnica della dispersione cromatica (MOCF -DC) (Cfr. decreto ministeriale 6 settembre 1994 ali. 3);

45. per la determinazione analitica del parametro amianto per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo effettuare l'analisi «quantitativa» del campione «tal quale» (senza eseguire in campo la preventiva separazione della frazione maggiore a 2 cm) utilizzando qualsiasi metodo il cui limite di quantificazione sia inferiore a 0,1 %, secondo le tecniche indicate nel decreto ministeriale 6 settembre 1994 -Ali. I, a cui sia associata eventualmente una procedura di arricchimento, in analogia con quanto già prescritto per il tunnel geognostico della Maddalena.

46. per la l'analisi «quantitativa», è necessario procedere alla determinazione dell'amianto totale sul campione «tal quale» sottoposto a macinazione senza eseguire in campo la preventiva separazione della frazione maggiore a 2 cm;

47. per lo smarino definito «C13a»:

deve essere prevista la gestione del rischio sanitario correlato alla presenza di amianto, anche con concentrazioni inferiori al limite di 1000 mg/kg (0,1 %), per tutti i materiali che vengono impiegati per la realizzazione di rilevati, opere di attraversamento, ripristino ambientale ed eventuale applicazione di tecniche di pratica industriale;

con riferimento all'art. 1 della legge n. 257 / 1992, i materiali di classe C13a possono essere destinati alla produzione di «nerti per calcestruzzi» solo se esenti da amianto;

i materiali in classe «C13a» in concentrazione inferiore a 1000 mg/kg siano ricollocati in situ, con messa in sicurezza permanente;

48. nei monitoraggi delle acque di drenaggio delle gallerie dovrà essere verificata anche l'eventuale presenza di fibre amiantifere;

Atmosfera e qualità dell'aria

49. in merito alla modellizzazione e in particolare in relazione al calcolo delle emissioni associate ai flussi di traffico pesante, esplicitare i calcoli che portano, dai dati relativi al numero di transiti medi giornalieri per anno e per tratta (cfr. tabella 3) e tenendo conto dei fattori di emissione (cfr. tabella 11) e dei chilometri di lunghezza delle singole tratte, a calcolare le emissioni giornaliere e annuali (tabelle 37 + 40);

Radon

50. verificare i limiti per le attività alfa totale e beta totale delle risorse idriche superficiali e sotterranee non potabili, così come quelli del particolato aerodisperso;

51. sviluppare il monitoraggio del radon all'interno delle aree di scavo durante tutte le fasi di lavorazione e in tutti i cantieri, tenendo conto della direttiva 2013/59/Euratom in cui agli artt. 54 e 74 viene regolamentata l'esposizione al radon sia nei luoghi di lavoro sia in ambienti chiusi e si afferma che i livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq/m³;

Componenti biotiche

52. dettagliare ulteriormente, la campagna di rilievi proposta e volta ad evidenziare le modalità di alimentazione idrica delle aree con mosaico perfluviale in sponda sinistra della Dora a Salbertrand per monitorare costantemente la permanenza degli habitat presenti e delle relative caratteristiche intrinseche e per tutelarne la continuità sino alla dismissione del cantiere e alla fase *post operam*;

53. definire un dettagliato piano di monitoraggio per il contenimento delle specie esotiche/invasive in fase di cantiere e di esercizio, e, in particolare:

prediligere, come soluzione di approvvigionamento delle specie autoctone da impiegarsi nei rinforzi, il prelievo direttamente in natura in località prossime al sito di intervento;

verificare l'effettivo attecchimento delle talee/piantine autoctone;

verificare la comparsa di nuovi esemplari di Buddleja davidii e di altre specie esotiche/invasive che dovranno essere eradicare periodicamente;

sostituire le talee in caso di non attecchimento;

Chiroterofauna

54. trasmettere le risultanze del tavolo tecnico coordinato dalla Regione Piemonte in merito al monitoraggio dei chiroteri;

55. predisporre il monitoraggio finalizzato a verificare lo scenario a ridotto impatto luminoso previsto, includendo anche il monitoraggio degli effettivi valori di illuminamento in prossimità dei punti più sensibili;

«In relazione al progetto di divulgazione della NLTL si prescrive di:»

56. trasmettere al MATTM per le verifiche di competenza, il progetto relativo alla passerella dello spazio visitatori, da redigere privilegiando gli aspetti relativi alla divulgazione e all'informazione del pubblico dei temi ambientali e realizzativi più significativi del progetto, in accordo con le attività dell'Osservatorio dell'asse Torino-Lione;

Parte seconda

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (parere favorevole rep. decreti n. 146 del 7 marzo 2018 - prot. MiBACT-UDCM Gabinetto n. 6851 dell'8 marzo 2018, con allegato, quale parte integrante, il parere tecnico istruttorio della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, prot. n. 6226 del 28 febbraio 2018).

Per quanto attiene alla tutela archeologica ed alla prevenzione del relativo rischio:

57. per quanto riguarda l'area di ampliamento del cantiere di Chiomonte in riva destra del Torrente Clarea, tutti i lavori di movimento terra finalizzati alla predisposizione del cantiere e quelli relativi alle successive realizzazioni dovranno essere eseguite con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati sino al raggiungimento degli affioramenti naturali, per garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili.

58. per quanto riguarda le aree individuate nello studio archeologico preventivo come a rischio «basso» (ovvero a Chiomonte: l'ampliamento del cantiere a ovest dell'imbocco del cunicolo esplorativo e l'area della Colombera; a Salbertrand: tutta l'area interessata dal cantiere), dovrà essere concordato con la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico) un piano di monitoraggio archeologico da effettuarsi in corso d'opera, che comprenda anche le operazioni preliminari di allestimento dei cantieri.

59. tutte le opere di movimento di terreno che saranno preventivamente realizzate per la bonifica degli ordigni bellici, la recinzione dei cantieri, l'illuminazione, la sorveglianza e la relativa viabilità di servizio saranno eseguite con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati, per garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili.

60. i progetti di sondaggi archeologici preventivi nell'area di ampliamento del cantiere di Chiomonte e in quella dei pozzi di Venaus (autorizzati dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 1433 del 31 gennaio 2018) devono essere realizzati - preventivamente all'inizio di qualsivoglia relativa opera prevista - non appena vi sia la disponibilità dei terreni, fatte salve le esigenze di sicurezza dei cantieri. Qualora per il nuovo cavodotto interato nel Comune di Venaus fosse adottata in fase di approvazione del presente progetto di variante un diverso tracciato, non già oggetto delle verifiche preventive in materia di rischio archeologico come sopra autorizzate, la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. deve provvedere al conseguente aggiornamento degli elaborati di settore già presentati alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, acquisendone la relativa preventiva nuova autorizzazione alla realizzazione.

61. il rinvenimento di strutture e depositi di interesse archeologico durante l'esecuzione dei sondaggi preventivi, da condursi quest'ultimi con metodologia stratigrafica sino al raggiungimento della quota degli affioramenti naturali e integralmente documentati, comporterà l'ampliamento in estensione degli stessi sondaggi sino all'esaurimento dei depositi archeologici, ai sensi delle procedure stabilite dall'art. 25, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e con lo scopo di giungere a un completo quadro conoscitivo, che potrà richiedere approfondimenti dell'indagine anche attraverso analisi e datazioni di laboratorio.

62. il rinvenimento di strutture di interesse archeologico, ai sensi della vigente normativa, comporterà una necessaria valutazione da parte della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della compatibilità tra le opere previste in progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto.

63. si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilità del terreno, che potrebbero di conseguenza causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.

64. qualsiasi opera di scavo superficiale che possa compromettere l'eventuale stratigrafia archeologica ed eventualmente introdotta in variante agli elaborati consegnati per la presente procedura di variante, è soggetta ad apposita autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

65. si prescrive, ai sensi dell'art. 90, Scoperte fortuite, del decreto legislativo n. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

66. per tutto quanto non specificatamente indicato nelle presenti condizioni ambientali (prescrizioni) per la variante in ottemperanza e, in particolare, tutte le restanti opere in territorio italiano, restano ferme le prescrizioni già impartite nei precedenti pareri del MiBACT per le quali all'interno del PRV non si è ancora proceduto all'ottemperanza e conseguente verifica. Si richiamano inoltre le attività già approvate, ma non ancora realizzate, di archeologia preventiva (elab. PD2_C3C_0129_01-82-01_10-03, Piano esecutivo di indagini di archeologia preventiva).

Per quanto attiene alla tutela beni culturali architettonici

67. il progetto di cantierizzazione e di realizzazione delle opere relative all'imbocco est del tunnel di base in Comune di Susa, posto in area contermina al bene culturale della «Cascina San Giacomo o Cascina Vazone» (vincolata con DDR n. 239 del 25 luglio 2011 per il suo interesse culturale particolarmente importante) ed in quanto non ricompreso nel presente Progetto definitivo in variante, deve conseguentemente essere sottoposto all'aggiornamento e modifica da parte della Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. in ottemperanza alle prescrizioni nn. 71, 72, 199 e 203 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 2015, n. 19.

68. preso atto della dichiarazione del proponente per la quale non è previsto il riuso dell'edificio ferroviario della Stazione di Salbertrand, nelle more della relativa procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004 ed a scopo cautelativo stante la sua vicinanza all'area del nuovo cantiere, devono esserne verificate a cura dello stesso proponente ed in accordo con la proprietà, preventivamente all'inizio dell'installazione del medesimo nuovo cantiere, le condizioni statiche *ante operam* del relativo fabbricato, predisponendone il monitoraggio continuo in corso d'opera ed alla fine dei lavori di smantellamento del suddetto nuovo cantiere, provvedendo se del caso all'effettuazione dei necessari interventi di consolidamento previa l'autorizzazione della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

Nel caso fossero necessari interventi di restauro e consolidamento indipendenti dalle attività di cantiere, tali interventi saranno da considerarsi opere di compensazione.

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica

69. tutte le opere di mitigazione vegetale e di eventuale reimpianto delle piante recuperate dai siti dell'infrastruttura in esame e di cantiere previste nel Progetto definitivo in variante devono essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica continua dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno immediatamente sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente con l'impianto dei cantieri, se non prima se tecnicamente possibile.

Area a parcheggio in località Colombera - Comune di Chiomonte

70. l'area a parcheggio deve essere maggiormente rinaturalizzata prevedendo la messa a dimora di ulteriori elementi arborei a basso/medio fusto ed arbustivi oltre a quelli già presenti per il parcheggio in modo da ricreare una massa boschiva spontanea con conformazione non geometrica.

71. le recinzioni previste lungo il perimetro dell'area siano in Corten, o con effetto simile, e mitigate esternamente da siepi arbustive di mascheramento a pronto effetto.

Area cantiere La Maddalena

72. per la sistemazione dell'area tecnica Terna deve essere valutata la possibilità di integrare il previsto muro in c.a. (comunque da prevedersi con un rivestimento a faccia vista in pietra locale) con un rimodellamento morfologico del versante o l'impiego di terrazzamenti di limitata altezza in continuità con quelli già previsti nell'area circostante.

73. Emmentuali interventi di consolidamento dei versanti, che dovessero rendersi necessari in fase esecutiva, dovranno assicurare la salvaguardia del sistema storico di terrazzamenti (comprese le barricate e le strade storiche) e non interferire con gli stessi.

74. le recinzioni previste siano in Corten, o con effetto simile, e sia valutata la possibilità di un miglioramento qualitativo delle restanti opere complementari (guard-rail, ringhiere, etc.) al fine di garantire una loro maggiore integrazione ed omogeneità in fase di esercizio.

75. sia assicurata la durabilità nel tempo delle coloriture/tinteggiature dei manufatti di cantiere (che dovranno rifarsi alle gamme di colori del contesto paesaggistico di riferimento tenuto conto anche delle diverse stagionalità) in modo che non venga meno la funzione mitigativa loro attribuita.

76. per gli interventi di mitigazione mediante impiego di specie arboree e arbustive, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, vengano messi a dimora esemplari a pronto effetto e ne venga assicurata la costante manutenzione prevedendo la sostituzione degli elementi dipendenti al fine di non verificare l'efficacia dell'intervento mitigativo.

Area cantiere di Salbertrand

77. siano effettuati ulteriori approfondimenti progettuali per la fase di cantiere con i relativi fotoinserti rispetto alla viabilità pubblica principale (A32 e SS24) con particolare attenzione all'individuazione di ulteriori interventi di mitigazione per le opere di progetto in fase di cantiere sia mediante l'inserimento di quinte arboree sia attraverso la definizione di dettaglio dei materiali e dei cromatismi più adeguati al contesto paesaggistico di riferimento, tenuto conto anche delle diverse stagionalità. Qualora non sia possibile realizzare ulteriori interventi di mascheratura arboreo/arbustiva siano valutati interventi alternativi quali, ad esempio, elementi da sovrapporsi ai prospetti degli edifici più elevati. Venga ulteriormente indagata la possibilità di frantumare la lunghezza dei fronti con l'impiego di cromie/materiali differenti, in accordo con le valutazioni in materia di sicurezza dettate dagli

Organi preposti alla pubblica sicurezza, nel rispetto anche delle norme in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

78. relativamente all'illuminazione dell'area di cantiere, fatte salve le indicazioni per la sicurezza, sia privilegiata l'illuminazione dei percorsi schermando il più possibile l'illuminazione dei fronti costruiti, in modo da limitare la loro percepibilità anche in visione notturna.

79. per quanto riguarda la viabilità e le aree a parcheggio sia previsto l'impiego di pavimentazioni con asfalto colorato neutro che consenta di ottenere un aspetto più naturale della superficie.

80. per gli interventi di mitigazione mediante impiego di specie arboree e arbustive, vengano messi a dimora esemplari a pronto effetto e ne venga assicurata in fase di cantiere la costante manutenzione prevedendo la sostituzione degli elementi deperenti al fine di non vanificare l'efficacia dell'intervento mitigativo.

81. la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. deve garantire per almeno cinque anni il mantenimento delle opere realizzate per il ripristino vegetazionale dell'area di cantiere di Salbertrand, provvedendo se del caso alla sostituzione delle essenze vegetazionali non adeguatamente attecchite.

Condizioni ambientali (prescrizioni) di carattere generale

82. la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s., con almeno trenta giorni di preavviso, deve comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;

83. la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s., con almeno trenta giorni di preavviso, deve consegnare alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo;

84. la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s., con almeno trenta giorni di preavviso, deve presentare alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio i titoli professionali di abilitazione previsti dalla legge per il personale specializzato in archeologia incaricato della relativa sorveglianza in corso d'opera;

85. la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s., con almeno trenta giorni di preavviso, deve garantire alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio che il personale incaricato della sorveglianza di cui alla lettera c) concordi con la medesima Soprintendenza le modalità attuative della relativa assistenza, come anche l'obbligo per lo stesso personale di mantenere costanti contatti con lo stesso ufficio del MiBACT al fine di fornire al medesimo un continuo aggiornamento sullo svolgimento e le risultanze dell'assistenza operata.

86. entro un anno dalla prevista dismissione di ogni singola area di cantiere (di cui comunque si deve rimuovere ogni struttura provvisoria, comprese tutte le strutture del nuovo ponte provvisorio all'interno dell'area di cantiere de La Maddalena) sarà presentato, per la preventiva approvazione, alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio un progetto esecutivo aggiornato relativo alla sistemazione definitiva delle specifiche aree occupate, tenendo anche conto dell'eventuale necessario ripristino delle zone limitrofe alle suddette aree di cantiere comunque interferite o modificate a seguito dell'esecuzione dei lavori previsti.

87. per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

Compensazioni ambientali (patrimonio culturale e paesaggio) relative alla realizzazione delle opere in variante

88. prendendo atto dell'ipotesi progettuale relativa al percorso di visita per i visitatori all'interno del cantiere de La Maddalena nel Comune di Chiomonte (elab. PRV C3C 6831 01-88-96 10-01), la società Tunnel Euralpin Lyon Turin sas deve verificare in accordo con il Comune e la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio la possibilità di integrare nello stesso percorso anche la visita all'area archeologica di cui ai «Resti di insediamento preistorico» (decreto ministeriale 4 gennaio 1988; scheda archeo 067 del catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - seconda parte del Piano paesaggistico regionale) ed al Museo La Maddalena, per la quale area e museo in ogni caso deve essere

predisposto a carico dello stesso proponente ed in accordo con la suddetta Soprintendenza, un progetto di risistemazione e riallestimento del Museo e per entrambi (area e Museo) un monitoraggio preventivo delle condizioni ambientali in corso di realizzazione ed al termine delle opere di cui trattasi, provvedendo se del caso ai necessari interventi di restauro.

89. Prendendo atto della proposta dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. deve provvedere durante i lavori svolti nell'area di cantiere La Maddalena a garantire la tutela e conservazione del tracciato della «strada delle Gallie», attuando al termine dei lavori ivi previsti il relativo restauro e ripristino del tracciato nei Comuni di Chiomonte e Giaglione. Inoltre, il proponente in accordo con la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ed i Comuni interessati, deve progettare ed attuare la proposta di tracciato alternativo di collegamento tra la «via dell'Avanà», la «strada dei cannoni» e la «via delle Gallie», onde consentire comunque la loro fruibilità pubblica in continuità anche con quanto proposto nella condizione ambientale (prescrizione) n. 88. Le attività previste dalla presente prescrizione sono subordinate alla previa valutazione positiva delle Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico, nel rispetto anche delle norme in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

90. Prendendo atto della proposta dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. deve provvedere, anche in base a quanto previsto dall'art. 42, rete di connessione paesaggistica (commi 4, 5 e 6), delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, a sviluppare ed attuare d'intesa con i comuni interessati e la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, un progetto complessivo di individuazione della rete sentieristica (compresa la «strada militare n. 79») presente nelle aree di intervento - con particolare attenzione a quella de La Maddalena - e, quindi, di intervento per rendere la stessa rete fruibile sia in fase di cantiere che in quella di esercizio della nuova infrastruttura ferroviaria. Il suddetto progetto deve comunque tenere conto di quanto previsto per l'attuazione delle condizioni ambientali (prescrizioni) nn. 88 e 89. Le attività previste dalla presente prescrizione sono subordinate alla previa valutazione positiva delle Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico, nel rispetto anche delle norme in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Parte terza

Prescrizioni della Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 17-6445).

Pianificazione paesaggistica e urbanistica

Condizioni cui è subordinata l'espressione della valutazione positiva della Regione, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, in materia di autorizzazione paesaggistica:

Area cantiere di Salbertrand

91. relativamente alle opere ricadenti all'interno delle aree soggette a tutela paesaggistica, gli interventi che nel progetto esecutivo dovessero costituire variazioni/modificazioni di quanto rappresentato nel progetto definitivo, dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

Usi civici

92. il proponente dovrà accantonare in via preventiva una somma ritenuta adeguata al ristoro della collettività uso civista locale. Detta somma verrà poi rideterminata nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 29/2009, acquisito il parere da parte dei Comuni interessati;

Acque superficiali e sotterranee

Area cantiere di Salbertrand

93. nel corso della successiva fase progettuale, a seguito della definizione di maggior dettaglio della reale configurazione dell'area di cantiere e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà essere richiesta dal soggetto proponente al Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino, l'attivazione di un tavolo tecnico a cui parteciperanno le autorità competenti in materia di protezione civile e previsione del rischio meteorologico, per definire la predisposizione di un adeguato Piano di monitoraggio dei livelli idrici, con l'indicazione delle soglie di attenzione e di allarme, da coordinare con il piano di protezione civile comunale;

94. nella fase di progettazione esecutiva dei corpi di fabbrica previsti in sponda sinistra del fiume Dora Riparia, dovranno essere considerate nelle verifiche di carattere strutturale anche le eventuali azioni dovute alla dinamica idraulica del corso d'acqua;

95.11 soggetto proponente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area di cantiere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione del Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino;

96. l'eventuale materiale demaniale che potrebbe depositarsi nell'area di cantiere, dovrà essere esclusivamente utilizzato dal soggetto proponente ad imbottimento di sponda o a colmataura di depressioni in alveo in prossimità dell'area medesima;

97. i fabbricati di cantiere e tutte le opere previste in tale area, terminati i lavori di costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione, dovranno essere completamente rimossi;

Area a parcheggio temporaneo in località Colombera in Comune di Chiomonte:

98. nel corso della successiva fase progettuale a seguito della definizione di maggior dettaglio della reale configurazione dell'area di cantiere e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà essere richiesta dal soggetto proponente al Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino, l'attivazione di un tavolo tecnico a cui parteciperanno le autorità competenti in materia di protezione civile e previsione del rischio meteoroidrologico, per definire la predisposizione di un adeguato Piano di monitoraggio dei livelli idrici, con l'indicazione delle soglie di attenzione e di allarme, da coordinare con il piano di protezione civile comunale;

99. il soggetto proponente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area temporanea a parcheggio, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione del Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino;

100. l'eventuale materiale demaniale che potrebbe depositarsi nell'area di che trattasi, dovrà essere esclusivamente utilizzato dal soggetto proponente ad imbottimento di sponda o a colmataura di depressioni in alveo in prossimità dell'area medesima;

Opere sul torrente Clarea in Comune di Chiomonte:

101. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino;

102. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltrata dal proponente al Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino, richiesta di concessione demaniale a titolo oneroso per il ponte provvisorio, ai sensi della legge regionale n. 12/2004 e del regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004;

103. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale delle opere in argomento ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

104. i piani di posa delle strutture di fondazione del ponte temporaneo e i piani di appoggio dei massi delle scogliere, dovranno essere posti a profondità maggiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse del fondo alveo di progetto nelle sezioni trasversali interessate dalle opere;

105. i materassi metallici a protezione del rilevato arginale nelle zone prossime all'alveo inciso, dovranno essere fondati a profondità maggiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse del fondo alveo di progetto nelle sezioni interessate;

106. i massi costituenti le opere di protezione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

107. i tratti terminali delle scogliere previste a valle del ponte temporaneo dovranno essere immersi nelle sponde per una sufficiente lunghezza con risvolti a 45°. Anche il tratto iniziale della scogliera in sponda sinistra a monte del viadotto autostradale, dovrà essere adeguatamente immerso per un tratto di sufficiente lunghezza nella sponda, con risvolto a 45°, mentre il tratto iniziale della scogliera da realizzare in sponda destra, dovrà essere raccordata senza soluzione di continuità alla scogliera esistente, evitando il restringimento delle sezioni idrauliche di deflusso;

108. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalle demolizioni di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

109. per le aree di cantiere poste in prossimità delle sponde del torrente Clarea, potenzialmente soggette a dissesto di tipo torrentizio, nel corso della successiva fase progettuale e comunque prima della consegna dei lavori dovrà essere richiesta dal soggetto proponente al Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino, l'attivazione di un tavolo tecnico a cui parteciperanno le autorità competenti in materia di protezione civile e previsione del rischio meteoroidrologico, per definire la predisposizione di un adeguato Piano di monitoraggio dei livelli idrici, con l'indicazione delle soglie di attenzione e di allarme, da coordinare con il piano di protezione civile comunale;

110. è a carico della società proponente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere;

111. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

112. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

113. la società proponente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il proponente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

114. la società proponente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione del Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino;

115. il ponte provvisorio sul torrente Clarea, terminati i lavori di costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione, dovrà essere completamente rimosso;

Autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 45/1989 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici)

116. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento forestale;

117. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;

118. dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi;

119. le date di inizio e fine lavori dovranno essere comunicate al Comando provinciale dei Carabinieri forestali e al Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

120. nel progetto esecutivo, la verifica geotecnica del rilevato paramassi previsto nell'area della Maddalena in Comune di Giaglione deve comprendere anche le azioni derivanti dall'impatto dei massi stessi;

121. entro 90 giorni dall'approvazione del progetto di variante il richiedente dovrà prendere contatti con il Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino per concordare la localizzazione e la tipologia degli interventi di miglioramento boschivo. Come richiesto nel corso della valutazione ambientale del progetto definitivo, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 19 del 2015, gli interventi di compensazione della superficie forestale trasformata dovranno essere sviluppati in un'ottica di ricostituzione e di potenziamento dei corridoi ecologici e faunistici presenti in Valle;

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

122. in relazione alla necessità di integrazione dell'analisi degli impatti nei confronti della fauna selvatica originati dall'azione di disturbo e dall'effetto barriera generati dalla presenza del cantiere industriale di Salbertrand e di individuazione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale da attuare nel periodo prolungato di permanenza del cantiere temporaneo e successivamente sulla base degli impatti residui da esso generati, si richiede che il proponente presenti alla Regione Piemonte una proposta di protocollo di monitoraggio faunistico relativo a ungulati e carnivori. In seguito, sulla base della proposta presentata, il protocollo, che dovrà essere applicato dal proponente, sarà definito nell'ambito di un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Piemonte (Direzione agricoltura) a cui parteciperanno, oltre al proponente, la Città metropolitana di Torino, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ed Arpa Piemonte. È fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'attivazione del tavolo tecnico anche prima dell'approvazione del progetto di variante. Le attività di monitoraggio dovranno comunque iniziare all'atto di definizione del protocollo;

123. il monitoraggio *ante operam* dovrà svilupparsi in modo tale da raccogliere i dati relativi ad almeno i primi 12 mesi di rilevamento prima dell'inizio delle attività di preparazione dell'area e di installazione del cantiere, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto indicato nel documento «Relazione di incidenza ambientale (pag. 43), «alla luce della tempistica dell'attuale *iter* autorizzativo e di appalto, l'area industriale TELT potrà prevedibilmente avviarsi a partire dalla seconda metà del 2020»;

124. a seguito della conclusione della prima campagna annuale di monitoraggio, i dati derivati dal monitoraggio, i dati bibliografici e quelli desunti dalle attività di monitoraggio svolte da altri soggetti (Parco delle Alpi Cozie, Centro regionale grandi carnivori, Città metropolitana) nell'ambito delle proprie attività istituzionali dovranno essere forniti al tavolo tecnico sopra citato e dovranno essere utilizzati per la definizione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale necessarie per limitare gli impatti attesi sulla fauna selvatica;

125. nell'ambito del tavolo tecnico sopra citato saranno concordate le misure e gli interventi di mitigazione/compensazione ambientale necessari per limitare gli impatti attesi sulla fauna selvatica ed i relativi tempi di realizzazione. Gli interventi che coinvolgono infrastrutture esistenti dovranno essere concordati anche con i relativi soggetti gestori;

126. le attività di monitoraggio dovranno proseguire per tutta la durata del cantiere ed anche nel *post operam* con le tempistiche e le modalità indicate nel protocollo per verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione/compensazione ambientale e consentire adeguate misure di retroazione finalizzate a superare le criticità riscontrate;

127. si richiede che a seguito dell'approvazione del progetto di variante, il proponente presenti alla Regione Piemonte una proposta di protocollo di monitoraggio faunistico relativo ai chiroterteri. In seguito sulla base della proposta presentata, il protocollo, che dovrà essere applicato dal proponente, sarà definito nell'ambito di un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Piemonte (Direzione agricoltura) a cui parteciperanno, oltre al proponente, la Città metropolitana di Torino, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ed Arpa Piemonte. È fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'attivazione del tavolo tecnico anche prima dell'approvazione del progetto di variante. Le attività di monitoraggio dovranno comunque iniziare all'atto di definizione del protocollo;

128. a seguito della conclusione della prima campagna annuale di monitoraggio, i dati derivati dal monitoraggio, i dati bibliografici e quelli desunti dalle attività di monitoraggio svolte da altri soggetti nell'ambito delle proprie attività istituzionali dovranno essere forniti al tavolo tecnico sopra citato e dovranno essere utilizzati per la definizione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale necessarie per limitare gli impatti attesi sui chiroterteri;

129. nell'ambito del tavolo tecnico sopra citato saranno concordate le misure e gli interventi di mitigazione/compensazione ambientale necessari per limitare gli impatti attesi sui chiroterteri ed i relativi tempi di realizzazione;

130. le attività di monitoraggio dovranno proseguire per tutta la durata del cantiere ed anche nel *post operam* con la metodica indicata nel protocollo per verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione/compensazione ambientale e consentire adeguate misure di retroazione finalizzate a superare le criticità riscontrate;

131. la progettazione degli interventi di compensazione forestale relativi alle aree di Salbertrand, Chiomonte e Giaglione, che dovrà essere prodotta in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo

n. 227/2001 e dalla legge regionale n. 4/2009, dovrà essere sviluppata anche in un'ottica di ricostituzione e di potenziamento dei corridoi ecologici e faunistici presenti in Valle Susa;

132. in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere maggiormente definito il piano di monitoraggio delle aree umide, fondando il sistema di controllo su uno studio idrogeologico preventivo che consenta di ottimizzare la disposizione dei punti di misura e consentire la segnalazione precoce di eventi anomali, per poter intervenire tempestivamente;

133. il taglio degli esemplari arborei individuati all'interno del castagneto da frutto (presente a nord-est del cantiere attuale in destra idrografica e nell'area de la Maddalena est, in sinistra idrografica), qualora necessario, dovrà essere effettuato con estrema cautela, onde evitare l'eccessiva perturbazione dei Chiroterteri presenti. Dovranno essere seguiti tutti gli accorgimenti previsti nel documento integrativo, con particolare attenzione all'area di Maddalena dove i rilievi chiroterterologici realizzati nell'ambito dei monitoraggi svolti per la realizzazione del Cunicolo esplorativo de la Maddalena in *ante operam* e corso opera del cantiere esistente hanno evidenziato elevata attività oraria di Chiroterteri, relativamente a numerose specie, in relazione alla presenza di molteplici potenziali siti di rifugio, sia arborei che in edifici;

134. le indicazioni circa gli interventi proposti per la tutela della popolazione residua delle specie di Anfibi presenti nel fondovalle Clarea dovranno essere approfondite e dettagliate in fase di progettazione esecutiva;

135. dovranno essere effettuate indagini specifiche per individuare ulteriori potenziali habitat con presenza della specie nutrice *Aristolochia*, idonei per la specie *Zerynthia polyxena*, nell'intorno dell'area de la Maddalena per valutare la consistenza della popolazione e certificare la presenza del lepidottero almeno in un intorno di area vasta (raggio di circa 2,5 km dal cantiere). Solo a seguito di tale evidenza risulta sostenibile la realizzazione, così come presentata, del cantiere oggetto della variante in sinistra idrografica del torrente Clarea che comprometterebbe la popolazione individuata a valle della borgata Clarea, ma che non determinerebbe comunque la scomparsa della specie nel territorio di interesse.

136. Nel caso in cui nell'intorno dell'area di progetto del cantiere della Maddalena non venga riscontrata la presenza di *Zerynthia polyxena*, il progetto esecutivo dovrà contenere un piano d'azione per il mantenimento nel sito della specie mediante:

la salvaguardia del terrazzo in sponda sinistra Clarea,

la gestione dell'area circostante la borgata Clarea,

il censimento della specie nell'intorno in cui è riscontrabile la pianta nutrice,

gli interventi previsti nei vigneti abbandonati in cui è presente la pianta nutrice comprese le forme di valorizzazione, anche in termini di recupero produttivo e agro ecologico, con particolare riferimento alla presenza di fauna invertebrata, e di fruizione paesaggistica,

le modalità di raccolta semente e propagazione della specie nutrice, con la descrizione delle tecniche utilizzate e l'individuazione dei siti di messa a dimora;

137. in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere avviato un censimento in media e bassa Valle di Susa di potenziali siti donatori di semi di specie erbacee con caratteristiche ecologiche simili ai siti di ripristino, che dovrà essere accompagnato da specifici rilievi floristico-vegetazionali e da un'indagine presso le aziende che praticano prateria-cultura in valle, che consenta di verificarne la disponibilità e interesse all'utilizzo delle tecniche ed attrezzature ritenute idonee. Per quanto riguarda l'utilizzo delle tecniche di propagazione di *Aristolochia*, dovranno essere approfonditi gli esiti della ricerca dell'IBIMET di Bologna in termini di successo riproduttivo della *Zerynthia* e della possibilità di ricorso e replica nel territorio in oggetto, con particolare riferimento alla conservazione nei vigneti mediante approccio agro-ecologico;

Atmosfera

138. per l'individuazione dei punti di monitoraggio (stazioni di ricaduta, di cantiere e meteorologiche) si dovrà prevedere un sopralluogo congiunto tra Arpa Piemonte e proponente, come già previsto con prescrizioni delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2015.

139. per quanto riguarda le analisi delle componenti metalliche, si ritiene necessario che il proponente proceda ad uniformare i parametri analizzati e le tempistiche con quelle di Arpa Piemonte in modo che i dati ricavati siano tra loro confrontabili. Il set di metalli da analizzare è rappresentato dai parametri: Arsenico, Cadmio, Ferro, Nichel, Piombo, Antimonio, Cromo, Manganese, Rame, Titanio, Vanadio e Zinco.

140. in accordo con Arpa Piemonte dovranno essere identificate le stazioni significative sui cui effettuare la caratterizzazione della matrice. L'analisi dovrà essere effettuata su campioni compositi mensili (1 campione mensile costituito da aliquote dei filtri di PM10 giornalieri), in modo che i dati siano confrontabili con quelli determinati da Arpa Piemonte.

141. per quanto riguarda il monitoraggio degli ossidi di azoto nelle due porzioni dei SIC (Oasi xerotermitica della Val di Susa e Parco Naturale Gran Bosco), è necessario approfondire l'adeguatezza delle tempistiche proposte. Sono infatti previsti nei due punti individuati e per il corso d'opera, monitoraggi semestrali della durata di 15 giorni in continuo; tuttavia, se i dati ottenuti saranno utilizzati per verificare il rispetto del livello critico per la protezione della vegetazione che è su base annuale, sarà necessario prevedere un monitoraggio continuo annuale o valutare la possibilità di effettuare misurazioni indicative come previsto nel decreto legislativo n. 155/2010, allegato 1.

Suolo e sottosuolo

142. si richiede che, nella fase di progettazione esecutiva, venga fornita una descrizione esaustiva e dettagliata dei sistemi di impermeabilizzazione delle aree di deposito intermedio.

143. si richiede che in fase di progettazione esecutiva, il proponente concordi con Arpa Piemonte e Regione Piemonte un protocollo specifico di gestione amianto per quelle tratte di scavo in cui dalla modellistica geologica la presenza di lenti di pietre verdi risulta di difficile previsione e le tecniche geognostiche al fronte non risultano efficaci. Ciò in particolar modo per quelle tratte in avanzamento mediante l'impiego di esplosivo (D&B).

144. stante la presenza di contesti urbanizzati in superficie, a scopo precauzionale per il controllo dei possibili cedimenti, si richiede che, nell'ambito del sistema di monitoraggio geotecnico da redigersi in sede di progetto esecutivo, siano previste campagne di monitoraggio preventive dei possibili cedimenti per i settori attraversati da scavo in depositi porosi interessati da permeabilità primaria (fondovalle Cenischia tra pK 56+0.58 e pK 56+776).

145. in relazione al monitoraggio in corso d'opera da parte della Società Musinet Engineering sulla frana della Maddalena, si prescrive che, in fase esecutiva, venga redatto un elaborato che chiarisca il flusso delle informazioni tra il proponente TELT e la Società Musinet Engineering ed evidenzi le azioni che verranno operate nel caso si verificassero segnalazioni di movimento presunto da parte degli strumenti installati, eventualmente inserendo tali indicazioni nella pianificazione di emergenza.

Aspetti relativi alle attività di cantiere

146. stante la possibilità che dal viadotto autostradale posizionato sopra il cantiere della Maddalena possa cadere oltre alla neve ghiacciata presente sui teloni degli autotreni in transito anche:

materiali, anche di notevole peso e dimensione, proiettati all'esterno in caso di incidente;

oggetti contundenti od ordigni lanciati da un malintenzionato all'esterno dell'autostrada sul sottostante cantiere;

frammenti della barriera antirumore rotta a causa di un sinistro;

carichi dispersi da veicoli per trasporto merci;

fuoriuscita di veicoli pesanti per sfondamento dei new jersey laterali.

Si richiede la redazione di uno studio per la sicurezza delle maestranze che tenga conto degli aspetti sopra citati.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

147. si richiede che in fase di progettazione esecutiva venga redatto un protocollo operativo ad integrazione del Piano di monitoraggio ambientale, da concordare con Arpa Piemonte, e parte integrante del Sistema di gestione ambientale, nel quale vengano specificati, per ciascuna componente, gli assetti operativi del monitoraggio (in termini di sorveglianza, attenzione e intervento) definiti in base alle pressioni attese, le modalità di transizione tra essi e gli eventuali interventi mitigativi da adottare, secondo l'approccio metodologico consolidato nel corso del monitoraggio del cantiere de «La Maddalena».

148. i monitoraggi previsti dal PMA, condiviso con Arpa Piemonte, dovranno essere flessibili e rimodulabili sulla base dei dati acquisiti e delle criticità eventualmente emerse in corso d'opera, sia in termini di modifica e/o eventualmente aggiunta di punti di rilievo, sia per quanto attiene le metodiche e le frequenze di misura.

149. il monitoraggio ambientale «esterno cantiere», per la fase realizzativa, dovrà essere messo in relazione con il monitoraggio «interno cantiere» (parte integrante del SGA), per i diversi lotti costruttivi e per le diverse componenti ambientali, sia in termini di scelta delle stazioni, sia in termini di frequenze di monitoraggio. Tale relazione risulta fondamentale per poter ricostruire la catena degli impatti e permettere il controllo delle condizioni ambientali in modo da rilevare, tempestivamente, eventuali situazioni critiche nell'area vasta derivanti dalle attività del cantiere.

150. le procedure per la gestione delle anomalie delle componenti ambientali dovranno essere concordate con Arpa Piemonte.

151. le modalità e le frequenze di restituzione dei dati di monitoraggio ambientale dovranno essere concordate con Arpa Piemonte.

Parte quarta

Raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento e ai fini dell'intesa sulla localizzazione (Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 17-6445).

Acque superficiali e sotterranee

1.R Scarichi acque di cantiere. Si ricorda che l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dovrà essere richiesto alla Città metropolitana di Torino.

Geologia

Nuovo cantiere di Salbertrand

2.R Il nuovo cantiere di Salbertrand è posto in un'area estremamente delicata dal punto di vista geologico geomorfologico, dove la principale criticità è da ricondursi all'interferenza con le fasce fluviali di cui, nell'ambito dei lavori della conferenza, si è ampiamente occupata l'autorità idraulica competente.

Si vuole qui evidenziare che esistono, con una probabilità di accadimento estremamente modesta, anche altri possibili scenari di rischio, connessi a attivazioni catastrofiche delle adiacenti frane del Casas, Serre la Voute, Sapè, identificate negli studi geologici allegati al progetto (elaborato PRV_C3B_7400_33-03-75_30_01); una eventuale attivazione di tali dissesti difatti potrebbe interagire con la viabilità di accesso e modificare il regime idraulico della Dora. In tal senso si raccomanda di realizzare, in fase esecutiva, uno studio sui possibili effetti di eventi rari catastrofici relativi ai suddetti dissesti e di ipotizzare, nell'ambito della pianificazione di emergenza, le possibili azioni di risposta a tali eventi.

Il cantiere di Salbertrand al fine di garantire la trasparenza idraulica prevede importanti opere fondazionali, a fronte di un quadro conoscitivo geologico-geotecnico esclusivamente basato su scarsi dati bibliografici, che non escludono la possibilità della presenza di orizzonti a granulometria fine.

In tal senso si raccomanda di attuare completamente il piano delle indagini previsto (elaborato C3B0005051001) eventualmente infittendo le indagini qualora venissero individuati terreni differenti rispetto alle previsioni, nel caso in cui dalle indagini venissero riconosciuti dei terreni problematici dal punto di vista geotecnico e sismico.

Modifiche all'area della Maddalena nel Comune di Giaglione.

3.R Tra le opere previste viene proposto un rilevato paramassi finalizzato alla protezione dell'area dalla caduta dei massi provenienti sia dal versante immediatamente a tergo che dalla retrostante frana della Maddalena. Concordando con l'esecuzione e necessità di tale opera, si raccomanda di realizzarla il prima possibile in ragione dell'esistenza di un'area ampiamente utilizzata a valle.

Dal punto di vista del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n. 45/89 si osserva che nelle modifiche proposte sono presenti oltre al rilevato paramassi, numerosi muri di terrazzamento e una berlinese. Di queste opere esiste una adeguata verifica ai sensi delle NTC (decreto ministeriale 14 gennaio 2008) alla sezione di progetto C3A264835, ricordando che la maggior parte di queste sussiste in un'area ampiamente antropizzata e già modificata da numerosi interventi, si ritiene che le opere previste siano assentiabili.

Si raccomanda che nel progetto esecutivo la verifica geotecnica del rilevato paramassi debba comprendere anche le azioni derivanti dall'impatto dei massi stessi.

Attività estrattive - Cave

4.R Si ribadisce che, come già espresso nei precedenti pareri, si rimane in attesa dell'attivazione dell'iter procedurale previsto dalla legge regionale n. 23/2016 artt. 10, 13 e 14 per l'autorizzazione dei singoli interventi di Caprie e Torrazza Piemonte, in variante ai rispettivi progetti autorizzati di recupero ambientale delle attività estrattive già in essere, con la trasmissione al settore regionale competente della relativa istanza e documentazione progettuale definitiva.

In merito al previsto impiego di una quota di smarino per le necessità delle amministrazioni locali, tale utilizzo potrà avvenire previa comunicazione alla Regione Piemonte dei quantitativi che verranno impiegati per tali fini.

Arginatura

5.R Si ritiene opportuno cogliere l'occasione per addivenire ad una programmazione coordinata degli interventi di mitigazione dal rischio idraulico già previsti. Si richiama inoltre l'esigenza di anticipare la programmazione degli argini previsti, al fine di allinearsi alle tempistiche ed alle attività che sta conducendo AIPO nel medesimo territorio.

Aspetti forestali e idrogeologici

6.R Dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della legge regionale n. 45/1989 per la realizzazione degli interventi sui terreni correttamente individuati e perimetrati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione progettuale.

Relativamente agli interventi di compensazione forestale che dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 227/2001 e dalla legge regionale 4/2009, si prevede la compensazione fisica mediante realizzazione di miglioramento boschivo; la stima economica della compensazione viene elaborata in coerenza con l'allegato A alle «Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione», approvate con D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 in attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009. Le «Relazioni di compensazione al taglio delle superfici boscate» non forniscono però indicazioni chiare circa gli interventi di compensazione, ma rimandano «alla fase di progettazione esecutiva l'individuazione delle aree sulle quali saranno effettuati gli interventi di cui sopra e la definizione delle tipologie forestali».

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 è a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata. Come sottolineato dalle «Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione», approvate con D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso non è possibile in caso di mancato accoglimento o assenza del progetto di intervento compensativo della superficie forestale trasformata e/o mancato versamento del deposito cauzionale ovvero, in alternativa, mancato versamento del corrispettivo in denaro. Il progetto di compensazione costituisce requisito indispensabile per la validità e legittimità dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora la compensazione non fosse realizzata, l'atto di autorizzazione deve considerarsi nullo e gli interventi conseguenti sarebbero realizzati in assenza di autorizzazione e soggetti alle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e, per quanto concerne le norme in materia forestale, alle sanzioni previste al comma 1, lettera L della legge regionale n. 4/2009.

Valorizzazione territoriale

7.R Considerata l'esigenza di garantire un'ottimale e dignitosa dimora per l'ospitalità delle maestranze e l'assenza di campi base, Telt sia invitata a valutare ed eventualmente a promuovere soluzioni per un'ottimale ospitalità delle maestranze sul territorio. Essendo la cantierizzazione trasferita a La Maddalena di Chiomonte ed in accordo a quanto prescritto nel merito dal MATTM si raccomanda di sviluppare il progetto relativo alla passerella dello spazio visitatori del cantiere di Chiomonte e le attività di informazione nel territorio dell'area che ospita i lavori principali.

Indicazioni dell'Osservatorio Torino Lione - Ufficio commissario di Governo

8.R Nuovo assetto del cantiere di Chiomonte. Si chiede di valutare la predisposizione di nuovi accessi, che non modifichino il livello di sicurezza attuale, ai boschi ed alle aree coltivate nella zona sud-est, con l'accordo delle Autorità competenti in materia di Pubblica sicurezza.

Per l'area della Colombera si richiede di valutare la possibilità di sosta dei mezzi privati e pubblici oltre al parcheggio per i dipendenti ed alla pista di elisoccorso.

Infine si auspica una maggiore integrazione (funzionale e paesaggistica) degli spazi e delle opere che si realizzeranno con riferimento alle nuove installazioni previste-passerella e centro visita rispetto agli altri siti di interesse nell'area.

9.R Edificio per impianto di ventilazione e camino. Si raccomanda, come anche richiesto dall'amministrazione di Chiomonte, di condividere le valutazioni modellistiche sulle emissioni attese nell'area della Maddalena nei diversi scenari di rischio.

Aspetti forestali

10.R Si richiede che:

ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 227/2001, le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi compensativi devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione d'uso; in loro assenza si fa riferimento al bacino idrografico più vicino;

gli interventi di compensazione eseguiti direttamente non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte;

con la compensazione fisica trova applicazione il regolamento forestale (DPGR 8/r/2011 e successive modificazioni e integrazioni); il progetto di miglioramento boschivo deve essere allegato alla comunicazione semplice o all'istanza di autorizzazione (artt. 4 e 6 del DPGR 8/r/2011 e successive modificazioni e integrazioni) trasmessa al Settore territorialmente competente in materia di foreste;

gli interventi di miglioramento boschivo devono avere macchia-tico negativo e avere una superficie minima accorpata superiore a 1 ha;

gli interventi di compensazione fisica devono essere realizzati entro il termine indicato nell'autorizzazione paesaggistica, comunque non superiore a cinque anni;

a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di compensazione, il richiedente è tenuto a versare una cauzione infruttifera pari all'importo derivante dal calcolo economico della compensazione (Allegato A delle «Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione», approvate con D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017). La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori;

ai sensi delle disposizioni approvate con D.G.R. 23-4637 del 6 febbraio 2017, il calcolo della compensazione e la progettazione e l'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di compensazione fisica sono a cura di un tecnico forestale abilitato. Il progetto di compensazione forestale dovrà quindi essere redatto a cura e firma di un tecnico forestale abilitato e costituito dagli elaborati specificati dall'allegato C delle «Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione», approvate con D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.

18A05332

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 luglio 2018.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12;

Vista la deliberazione in data 28 febbraio 2018, con la quale il Senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 1, 10, 25, 26, 27, 28, 35 e 41 dello stesso;

Vista la deliberazione in data 27 marzo 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate;

Vista la nota rettorale prot. n. 35699/18 del 10 maggio 2018, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 9401 del 20 luglio 2018, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che nulla osta alla pubblicazione delle predette modifiche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

«TITOLO I - Norme generali

Art. 1 (*Principi direttivi e finalità*). — Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. L'Università degli studi di Milano (d'ora in avanti Università) è un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di attività di ricerca e di formazione, il cui libero svolgimento è garantito ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

L'Università ispira la propria azione a principi di indipendenza, autonomia e responsabilità. Essa è dotata di personalità giuridica e di autonomia normativa, scientifica, didattica, organizzativa, funzionale e contabile nel rispetto della legislazione nazionale, della normativa europea e ai sensi delle disposizioni del presente statuto.

2. L'Università persegue le sue finalità di elaborazione critica e di diffusione delle conoscenze, di interazione tra le culture, di sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della persona, di arricchimento culturale della società, garantendo la libera e motivata espressione delle opinioni e avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti.

L'Università considera sinergiche e strettamente correlate le attività di ricerca e di insegnamento e ne garantisce una costante connessione. Parimenti l'Università assicura l'inscindibilità delle funzioni assistenziali, ove assunte, da quelle di ricerca e di insegnamento.

3. L'Università è impegnata a dare piena attuazione all'art. 34 della Costituzione che assicura il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi. A questo fine, essa favorisce e sostiene la piena applicazione della normativa in vigore sul diritto allo studio, anche predisponendo forme autonome di intervento, compatibili con le risorse a disposizione.

L'Università organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere il più possibile efficace e proficuo lo studio universitario.

4. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca ed è impegnata a raccordare le sue funzioni istituzionali e i rapporti di collaborazione che ne derivano al quadro di riferimento internazionale, favorendo i processi che coinvolgono in questa prospettiva i soggetti e le strutture che in essa operano, incrementando le proprie capacità di richiamo dall'estero di studenti, ricercatori e professori e incentivando relazioni e forme di cooperazione, volte a sostenere la mobilità, le partecipazioni a reti scientifiche e l'integrazione a livello internazionale delle attività formative.

5. L'Università si connota quale soggetto impegnato e attivo per il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico della Repubblica e, in essa, degli ambiti territoriali e delle comunità collegate alle sue sedi operative.

6. L'Università adotta autonome procedure di monitoraggio e valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, assumendo come finalità il miglioramento continuo della qualità e come criteri centrali l'indipendenza e la terzietà delle valutazioni e la trasparenza delle procedure, individuando metodi e modelli operativi conformi alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze di raccordo con gli organismi nazionali operanti nel settore.

Gli esiti dei processi di valutazione della ricerca e della didattica sono considerati ai fini dell'allocazione delle risorse finanziarie e di personale in modo da determinare una più coerente ed efficace programmazione degli interventi.

L'Università assicura la trasparenza, la tracciabilità e il controllo di legittimità dei propri atti ai sensi della normativa in vigore e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione interna.

Omissis

Art. 10 (*Attività culturali, sportive e ricreative e libertà di associazione e di riunione*). — Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. L'Università promuove e favorisce, ai sensi della normativa in vigore, attività culturali, sociali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel regolamento generale d'Ateneo, comprese quelle promosse in forma autonoma, negli ambiti e per le finalità di cui al presente comma, dal personale universitario e da associazioni e cooperative studentesche e da gruppi di studenti, come definite nel regolamento generale d'Ateneo e da altri pertinenti regolamenti interni.

2. L'Università favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali.

3. L'Università garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria.

4. L'Università promuove, favorisce e sostiene la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività.

5. L'uso degli spazi universitari per le attività e da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è disciplinato sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento d'Ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione universitaria.

Omissis

TITOLO III - Struttura di Governo e organi

Art. 25 (*Rettore*). — Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Il rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

Il rettore è il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo.

Rientrano in particolare tra le sue funzioni:

a) proporre, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, un documento programmatico e di sviluppo nel quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e lungo termine che orientano le scelte e le priorità di intervento nei diversi settori di attività. Il documento costituisce elemento di riferimento per le attività di valutazione e di controllo dell'Ateneo e ai fini della applicazione delle disposizioni sulla programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

b) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio e documenti allegati, predisposti dal direttore generale;

c) esercitare con proposte agli organi di Governo dell'Ateneo le funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso;

d) convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

e) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

f) assicurare il raccordo tra gli organi centrali di Governo dell'Ateneo e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilità;

g) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

h) proporre il direttore generale come previsto dalla normativa in vigore;

i) assicurare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

k) avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 33 del presente statuto, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione, e comminare nei confronti del personale docente provvedimenti disciplinari non più gravi della censura;

l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;

m) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;

n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in vigore e dal presente statuto ovvero non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi.

2. Il rettore è una figura di alto profilo con precedenti significative esperienze gestionali nel settore universitario e/o della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso università italiane che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione.

La durata del mandato del rettore è di sei anni, e non è rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio presso altra università, l'elezione si configura anche come chiamata e conseguente trasferimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 7 dell'art. 26.

4. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato;

c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al Senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione;

d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle facoltà e scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40, con voto ponderato;

e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento.

5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata mol-

tiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,15, equivalente al 15% del totale degli aventi diritto al voto della categoria.

Per la componente indicata al punto *d*) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa.

6. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle facoltà e scuole.

Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle facoltà e scuole i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto *a*) del comma 4.

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

7. Il rettore designa un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Negli organi accademici il prorettore vicario non ha diritto di voto se è presente il rettore.

8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore designa uno o più prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento. I prorettori delegati possono partecipare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su invito del rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

9. I prorettori delegati, per le materie loro attribuite, sono autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di competenza del rettore, il quale, ove necessario, può designare ulteriori delegati incaricati dell'incombenza, definendo i rispettivi settori di competenza.

10. Il rettore può avvalersi della collaborazione di altri docenti delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, o quali delegati in sua vece in organi nei quali ciò sia con-

sentito, dandone comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

11. Il rettore può avvalersi della limitazione dell'attività didattica, ai sensi della normativa vigente, per il periodo del suo mandato.

12. Il prorettore vicario può avvalersi della limitazione dell'attività didattica, ai sensi della normativa vigente, qualora sia giustificata dall'entità degli incarichi attribuitigli. La limitazione è autorizzata dal rettore.

13. Nel caso in cui il rettore sia sfiduciato ai sensi della lettera *g*) del comma 1 del successivo art. 26, il decano dell'Ateneo ne comunica la decadenza dalla carica al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e convoca entro dieci giorni le votazioni per l'elezione alla carica vacante che devono svolgersi entro i successivi novanta giorni.

Art. 26 (*Senato accademico*). — Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Il Senato accademico ha funzioni di proposta, anche con riferimento alla programmazione delle attività scientifiche, didattiche e ad esse correlate, nonché compiti di supervisione e di verifica, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente statuto.

2. Compete in particolare al Senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento programmatico e di sviluppo di cui al comma 1, lettera *a*), dell'art. 25 e al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, facoltà e scuole;

b) approvare il regolamento generale, previo parere del Consiglio di amministrazione;

c) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il regolamento didattico d'Ateneo;

d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle facoltà e scuole, in materia di didattica e di ricerca;

e) approvare il Codice etico di cui al comma 2 dell'art. 11 e decidere, su proposta del rettore, sulle sue violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui al successivo art. 33;

f) svolgere funzioni di indirizzo scientifico, di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti, le facoltà e le scuole;

g) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

h) proporre eventualmente al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul bilancio di esercizio e documenti allegati;

j) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalle norme in vigore e dal presente statuto e esprimere pareri e proposte sulle materie stabilite dai regolamenti di Ateneo e su richiesta del rettore e del Consiglio di amministrazione.

3. Il Senato accademico è costituito su base elettiva da trentacinque unità, incluso il rettore, che ne è componente di diritto, così individuate:

a) il rettore;

b) dieci direttori di Dipartimento;

c) tredici tra professori (che non siano direttori di Dipartimento), ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, di cui quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e cinque tra ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato è calcolato in proporzione alla numerosità delle due categorie, ferma restando la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna categoria;

d) cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;

e) un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;

f) cinque rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

4. Il prorettore vicario prende parte alle sedute del Senato accademico con le modalità previste al comma 7 dell'art. 25.

5. Partecipa alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il direttore generale, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

6. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono eletti con riferimento a quattro macro-aree, ciascuna costituita, a tal fine, dai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti riconducibili alle aree scientifico-disciplinari così come determinate dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, tenuto conto di alcune specificità dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, comprese nella specifica macro-area. Il numero degli eleggibili per ogni macro-area è determinato con decreto rettorale, in proporzione al numero degli afferenti. Le quattro macro-aree sono le seguenti:

Macro-area 1 - Scienze della vita - comprende le aree:

Scienze biologiche;

Scienze agrarie e veterinarie (con i macro-settori da 07/A a 07/F e 07/I e i macro-settori 07/G e 07/H);

Scienze del farmaco (con i macro-settori 03/D e 05/G);

Macro-area 2 - Scienze esatte - comprende le aree:

Scienze matematiche e informatiche (con il macro-settore 01/A e il macro-settore 01/B);

Scienze fisiche;

Scienze chimiche;

Scienze della Terra;

Macro-area 3 - Scienze mediche - comprende l'area:

Scienze mediche;

Macro-area 4 - Scienze umane - comprende le aree:

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico artistiche;

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

Scienze giuridiche;

Scienze economiche e statistiche;

Scienze politiche e sociali.

7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari indicate al comma 6. Ai soli fini di cui al presente articolo, le predette aree sono raggruppate come segue:

Gruppo 1 Scienze matematiche e informatiche;

Gruppo 2 Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra;

Gruppo 3 Scienze biologiche;

Gruppo 4 Scienze mediche;

Gruppo 5 sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco;

Gruppo 6 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

Gruppo 7 Scienze giuridiche;

Gruppo 8 Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali.

Il numero complessivo degli eleggibili per ciascun Gruppo è determinato con decreto rettorale, di norma in proporzione al numero degli afferenti e, comunque, tenendo conto delle aree di afferenza dei direttori di Dipartimento eletti.

8. Gli eletti in seno alle componenti indicate ai commi 6 e 7 devono garantire che ogni area scientifico-disciplinare, ogni macrosettore, nel caso l'area ne comprenda più di uno, e ogni sub area sia rappresentata nel Senato accademico.

9. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3, nell'ambito di ciascuna Macro-area l'elettorato attivo è attribuito, indistintamente, a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo è attribuito ai direttori di Dipartimento in carica che abbiano presentato la loro candidatura entro i termini stabiliti dal regolamento generale d'Ateneo, specificando la Macro-area, l'area scientifico-disciplinare, se la Macro-area ne comprende più di una, nonché il macrosettore nel caso della Macro-area 1 (area delle Scienze agrarie e veterinarie) e della Macro-area 2 (area delle Scienze matematiche e informatiche), per cui si presentano candidati. Sono eletti i dieci direttori, tra i quali non più di tre afferenti a una medesima Macro-area, di aree diverse se la Macro-area ne comprende più di una e di macrosettori diversi per quel che riguarda la Macro-area 1 (area delle Scienze agrarie e veterinarie) e la Macro-area 2 (Scienze matematiche e informatiche), che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale numero sia pari almeno

al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito di ogni Macro-area.

10. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 3, ciascun Gruppo costituisce un distinto collegio elettorale. Godono dell'elettorato attivo, in ogni Gruppo, indistintamente, i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che vi afferiscono. L'afferenza è determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza con decreto rettorale. La sub area delle Scienze agrarie è composta dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori da 07/A a 07/F e 07/I, la sub area delle Scienze veterinarie dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 07/G e 07/H, la sub area delle Scienze del farmaco dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 03/D e 05/G. I professori e i ricercatori eventualmente appartenenti a settori scientifico-disciplinari non compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate ai sensi del precedente comma 7 optano per una di esse sulla base delle affinità delle funzioni svolte. L'opzione è sancita con decreto rettorale. Ogni elettore può esprimere nell'ambito del rispettivo collegio una sola preferenza. L'elettorato passivo, all'interno di ciascun Gruppo, è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura entro i termini stabiliti dal regolamento generale d'Ateneo. Sono eletti per ciascun collegio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti, anche in relazione alle aree e ai macrosettori per i quali i direttori di Dipartimento sono eletti, a condizione che tale numero sia pari almeno al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito del collegio. Tutti gli eletti devono essere a tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di elezione.

11. Ai fini della comparazione tra i docenti votati nei diversi collegi, qualora richiesta per il rispetto delle rappresentanze per categorie di cui alla lettera c) del comma 3, fermo restando quanto indicato al precedente comma 8, per ciascuna delle categorie di professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore di ruolo e ricercatore a tempo determinato vengono designati i candidati che abbiano ottenuto il maggiore quoziente elettorale, pari al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato e il totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso.

12. Le votazioni per l'elezione dei direttori di Dipartimento e dei professori e ricercatori sono indette contestualmente e si svolgono in due diverse tornate. Hanno prima luogo le votazioni per la designazione dei direttori di Dipartimento; quelle per l'elezione dei docenti seguono a distanza di almeno quarantacinque giorni.

13. Le modalità di elezione di tutte le componenti di cui al comma 3 sono stabilite dall'art. 62 del presente statuto.

14. Il mandato dei componenti del Senato accademico di cui alle lettere b), c), e) ed f) ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non è rinnovabile. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilità previsti dal re-

golamento generale d'Ateneo. La nomina dei componenti del Senato accademico è disposta con decreto rettorale.

15. I cambiamenti di qualifica o di carica accademica che intervengano nel corso del mandato comportano la cessazione dal Senato accademico e danno luogo a elezioni suppletive nei termini prescritti.

16. Il Senato accademico si riunisce su convocazione del rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il rettore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

17. L'attività istruttoria e di approfondimento preliminare delle questioni riguardanti la didattica di competenza del Senato accademico è esercitata da un'apposita commissione presieduta da un prorettore, comprendente i presidenti dei comitati di direzione delle facoltà e scuole di cui al comma 6 del successivo art. 40, unitamente ai componenti del Senato accademico secondo le determinazioni del Senato stesso. Quando all'ordine del giorno vi siano argomenti inerenti alla materia del dottorato di ricerca, è invitato a partecipare alle sedute della commissione il Presidente del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca.

Art. 27 (*Consiglio di amministrazione*). — Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività.

Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione:

a) approvare, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio e documenti allegati, trasmettendoli al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze unitamente a quanto previsto dalla normativa vigente;

b) approvare il documento programmatico e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 25 e il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

c) adottare, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano operativo di allocazione delle risorse garantendone la compatibilità in funzione degli obiettivi didattici, scientifici e organizzativi dell'Ateneo come definiti nel documento programmatico e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 25, anche con riferimento alle quote attribuibili ai sensi delle successive lettere e), f), h), i) e a ogni altra esigenza che richieda l'impegno di risorse;

d) adottare, periodicamente aggiornare e verificare il Piano organizzativo pluriennale di cui al comma 5 dell'art. 57, e il Modello di evoluzione funzionale dell'organico, di cui al comma 1 dell'art. 60;

e) approvare le richieste di posti e le proposte di chiamata di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma 4 dell'art. 37, nel rispetto delle norme e delle responsabilità scientifiche in materia di reclutamento e chiamate stabilite dalle pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari;

f) deliberare in ordine al reclutamento e all'assegnazione di personale tecnico-amministrativo in conformità con la programmazione pluriennale e con le esigenze di servizio;

g) deliberare l'attivazione di posizioni dirigenziali mediante procedure concorsuali ovvero con contratto, su proposta del direttore generale;

h) deliberare, coerentemente con la programmazione d'Ateneo e tenuto conto delle esigenze espresse dalle strutture interessate, sulla programmazione edilizia triennale e sull'uso degli spazi;

i) deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o altre forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore;

j) deliberare la costituzione e la trasformazione dei Dipartimenti, previo parere obbligatorio del Senato accademico, ai sensi del comma 1 dell'art. 37;

k) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;

l) determinare la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la Conferenza degli studenti e previo parere del Senato accademico, e stabilirne l'eventuale quota parte da vincolare a destinazioni specifiche e al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;

m) adottare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico, e deliberare o esprimere il proprio parere sui regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dal presente statuto;

n) verificare l'efficienza e la compatibilità economico-finanziaria delle attività istituzionali e di quelle tecnico-amministrative anche avvalendosi degli strumenti del controllo di gestione;

o) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale dell'Università verso l'esterno, ivi compresi quelli proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri di approvazione eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) autorizzare, ai sensi della normativa in vigore, l'accettazione di lasciti e donazioni;

q) autorizzare l'uso del logo dell'Università da parte di soggetti esterni, quando non sia collegato a funzioni istituzionali, definendone modalità e condizioni;

r) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni.

2. Compete altresì al Consiglio di amministrazione:

a) conferire ed eventualmente revocare, su proposta del rettore, l'incarico di direttore generale di cui all'art. 58;

b) assumere le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 33;

c) designare e revocare i rappresentanti dell'Università presso enti pubblici e privati;

d) designare su proposta del rettore i componenti del Nucleo di valutazione interna e del collegio dei revisori dei conti ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29;

e) esercitare ogni altra funzione deliberativa e di vigilanza derivante dalle norme in vigore, dallo statuto e dai regolamenti.

In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico di cui il presente statuto abbia prescritto, a norma di legge, l'obbligatorietà, il Consiglio di amministrazione è tenuto a darne motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti, inclusi il rettore, che ne è componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti.

Gli altri otto componenti sono designati tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale.

Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terrà prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali.

I quattro componenti interni, se appartenenti al personale docente, devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione.

4. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati, per ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. La presenza di ciascun genere nell'ambito degli otto componenti di cui al secondo capoverso del comma 3 non può essere inferiore a tre unità.

Ai componenti interni, se appartenenti al personale docente, si applica la disposizione stabilita dall'art. 63, comma 3.

5. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti è di durata biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilità previsti dal regolamento generale d'Ateneo.

6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura:

a) emanazione da parte del rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Università contenente l'invito a presentare entro i successivi sessanta giorni dichiarazioni di disponibilità ad assumere la ca-

rica. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato *curriculum vitae* e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti; i candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilità con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati;

b) nomina da parte del Senato accademico, su proposta del rettore, di una commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai sensi del precedente comma 3, nonché alla selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo se in numero superiore a otto. Tale selezione, da effettuarsi in relazione al grado di rilevanza dei curricula dei candidati e della documentazione da loro presentata in merito alle competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico. La suddetta commissione è composta da cinque personalità di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la commissione designa nel suo ambito il Presidente e provvede entro trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili;

c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni e interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali titoli e documenti, al Senato accademico il quale provvede in seduta apposita alla loro audizione; la partecipazione all'audizione è condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto disposto dalla lettera d);

d) successiva convocazione di apposita seduta del Senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, degli otto componenti, individuati tra i designabili ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; tre dei quattro componenti esterni sono designati su proposta del rettore.

7. In prima applicazione, nel caso in cui la commissione di cui al comma 6, lettera b), al termine della procedura di pertinenza non arrivi a individuare almeno quattro candidati esterni designabili, il numero dei componenti interni che il Senato accademico deve designare è incrementato a cinque, quello dei componenti esterni è ridotto a tre. In tal caso i componenti del Consiglio il cui mandato, in prima applicazione, scade dopo due anni, ai sensi del secondo capoverso del successivo comma 8, sono tre interni e uno esterno.

8. Il mandato dei componenti di cui ai precedenti commi - la cui nomina, così come quella dei rappresentanti degli studenti, è disposta con decreto rettorale - è di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.

Al fine di garantire un rinnovo graduale e non contestuale dei diversi membri del Consiglio di amministrazione, in prima applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro degli otto componenti, due esterni e due interni all'Ateneo, individuati mediante sorteggio all'inizio del mandato, è di durata biennale.

9. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo capoverso del comma 3, concluso il mandato, si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui al comma 6,

lettera d), previa audizione degli uscenti, che devono presentare al Senato una relazione in merito all'attività svolta in seno al Consiglio nel corso del quadriennio; la mancata partecipazione all'audizione comporta la decadenza della richiesta di rinnovo della carica.

Nel caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato ai consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione, il rettore attiva le procedure di cui al comma 6, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature esterne da parte della commissione di cui alla lettera b) del suddetto comma si esercita solo se le candidature giudicate congruenti siano superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti. Nell'ambito della procedura ordinaria non possono candidarsi i consiglieri uscenti che si siano proposti per il rinnovo e che non abbiano ottenuto la conferma dal Senato.

10. Nel caso in cui risultino vacanti uno o più posti in Consiglio di amministrazione, per carenza di candidature o in seguito a designazioni effettuate in numero inferiore a quello richiesto, anche in relazione agli equilibri tra esterni e interni e di genere da rispettare, il rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi della lettera a) del comma 6, con riferimento alla o alle designazioni mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del mandato, uno dei posti si renda vacante, per qualsiasi motivo. Nel caso in cui i componenti da designare siano meno di tre, la commissione incaricata di valutare la congruenza delle candidature, ai sensi della lettera b) del comma 6, può essere costituita da tre componenti.

11. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate in modo da garantire la funzionalità del Consiglio di amministrazione, nella composizione determinata dal loro espletamento, a partire dall'inizio del nuovo anno accademico.

12. I consiglieri, all'atto dell'assunzione della carica, assicurano la loro disponibilità a partecipare con continuità alle riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarità ai lavori delle commissioni e a svolgere le attività loro delegate, eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano altresì a rinunciare alla carica ove sopravvengano cause di anche potenziale conflitto di interesse con l'Ateneo ovvero tali da determinare comunque incompatibilità.

13. Il prorettore vicario partecipa alle sedute del Consiglio con le modalità previste al comma 7 dell'art. 25.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono assistere alle sedute del Consiglio, su invito del rettore e/o del direttore generale, in relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno.

14. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione nel suo ambito, anche con l'apporto di elevate competenze interne all'Ateneo, di commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche delegate e comun-

que istruttorie e di approfondimento e valutazione delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano.

Art. 28 (*Nucleo di valutazione*). — Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, è costituito il Nucleo di valutazione, composto, ai sensi della normativa in vigore, da un minimo di cinque a un massimo di nove esperti con elevato profilo scientifico e professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. Almeno due dei componenti devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il *curriculum* dei componenti il Nucleo è reso pubblico nel sito web dell'Università.

Il Presidente-coordinatore del Nucleo è, di norma, individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

Fa inoltre parte del Nucleo una rappresentanza degli studenti eletta dalla Conferenza degli studenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 lettera h), della legge n. 240/2010.

La nomina del Presidente e dei componenti il Nucleo è disposta con decreto rettorale.

Il Nucleo rimane in carica per un triennio, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui mandato è di durata biennale, e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

2. Il Nucleo svolge funzioni di valutazione dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; verifica la qualità e l'efficacia della didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche student-docenti di cui al comma 6 dell'art. 39; valuta l'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi; esamina la congruità del *curriculum* scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010; svolge tutte le altre funzioni, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilità, che gli sono attribuite dal presente statuto, dai regolamenti d'Ateneo, da direttive del rettore e del Consiglio di amministrazione.

Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le funzioni stabilite dalle norme in vigore relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

3. Collabora con il Nucleo uno specifico ufficio, ovvero, ove istituita, la struttura di supporto tecnico di Ateneo preposta alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di carattere comparativo, nazionali e internazionali, utili alla programmazione e a ogni processo decisionale che richieda un supporto tecnico-informativo adeguato. I responsabili delle varie strutture didattiche, scientifiche e amministrative sono comunque tenuti a fornire al Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste.

4. I rapporti di valutazione elaborati dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di Governo anche ai fini dell'elabora-

zione dei programmi di sviluppo e della allocazione delle risorse dell'Ateneo.

Una relazione annuale sull'attività del Nucleo è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

Omissis

Art. 35 (*Garante degli studenti*). — Il comma 2 è così riformulato:

2. Il Garante degli studenti è persona di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Università e che non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. È nominato dal Senato accademico su proposta del rettore e, se richiesto dalla maggioranza degli studenti eletti in Senato accademico, previo parere della Conferenza degli studenti adottato a maggioranza dei presenti, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria.

Il Garante presenta al Senato accademico e alla Conferenza degli studenti una relazione annuale sull'attività svolta.

Omissis

Art. 41 (*Dottorato di ricerca*). — Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati alla promozione delle competenze necessarie a una elevata specializzazione in ambito scientifico e professionale, in coordinamento con lo svolgimento di qualificate attività di ricerca e in conformità con i principi e gli obiettivi di cui al Titolo I del presente statuto.

Elementi di raccordo e di valorizzazione delle attività scientifiche di maggior qualità, anche a livello internazionale, sviluppate nell'Ateneo e delle funzioni di più elevata formazione che gli sono propri, i corsi di dottorato costituiscono una delle priorità strategiche dell'impegno istituzionale dell'Università.

2. Nell'ambito delle procedure previste dalla normativa in vigore, l'Università promuove l'attivazione di corsi di dottorato facenti capo esclusivamente all'Ateneo ovvero in consorzio con altre università, con qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e con enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione ovvero in consorzio con imprese.

I corsi di dottorato dell'Università, ivi compresi quelli ai quali essa aderisce in consorzio, sono organizzati intorno a tematiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato o di adesione a dottorati esterni sono avanzate da uno o più Dipartimenti, associati nella gestione, e sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. L'Università può attivare corsi di dottorato congiunto con università ed enti di ricerca stranieri sulla base di convenzioni che prevedano una effettiva condivisione delle attività formative, l'equa ripartizione degli oneri e il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.

4. L'attività didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

5. L'Università disciplina con proprio regolamento, ai sensi della normativa in vigore, le modalità di istituzione, di funzionamento, di reperimento delle risorse e di valutazione periodica dei corsi di dottorato, nonché gli organi preposti alla loro gestione.

Il regolamento è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Ciascun corso di dottorato si dota di un proprio regolamento, coerente con il regolamento d'Ateneo di cui ai precedenti capoversi.

6. I dottorandi sono rappresentati nell'ambito dell'Ateneo da una Consulta, con funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse dei dottorandi e funzioni consultive nei confronti degli organi di Governo dell'Università. La Consulta dei dottorandi è costituita con decreto del rettore ed è composta da uno dei dottorandi presenti nei singoli collegi, designato all'interno della rappresentanza, e dal rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico. La decadenza anticipata dalla carica di rappresentante dei dottorandi nel Collegio di dottorato per dimissioni, conseguimento del titolo o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della Consulta.

La Consulta elegge nel proprio ambito il Presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. Nell'ambito della Consulta può operare

una giunta costituita secondo criteri di rappresentatività dei componenti della Consulta, con funzioni istruttorie e preparatorie dei lavori della Consulta; la giunta può assumere eventuali compiti che le siano demandati dalla Consulta ovvero svolgere dei compiti che rivestano carattere di necessità e urgenza.

Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito regolamento, elaborato dalla Consulta stessa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; il regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

La Consulta dei dottorandi è tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

Alle proposte avanzate dalla Consulta, gli organi di Governo dell'Ateneo rispondono con delibere motivate.

L'Università assicura alla Consulta l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonché le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2018

Il rettore: VAGO

18A05310

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amitriptilina EG»

Estratto determina n. 1179/2018 del 25 luglio 2018

Medicinale: AMITRIPTILINA EG.

Titolare AIC: EG S.p.a., via Pavia n. 6, 20136 Milano.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 044532012.

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo:

un ml contiene: amitriptilina cloridrato 45,28 mg (pari ad amitriptilina base 40 mg).

Eccipienti:

acqua depurata;

acido cloridrico.

Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: ABC Farmaceutici S.p.a., Canton Moretti n. 29, località San Bernardo 10090 Ivrea (TO), Italia.

Produttore del principio attivo: Sifavitor S.r.l., via Livelli n. 1, 26852 Casaletto Lodigiano, Frazione Mairano - Lodi Italia

Indicazioni terapeutiche:

depressione endogena. Fase depressiva della psicosi maniaco-depressiva. Depressione reattiva. Depressione mascherata. Depressione neurotica. Depressione in corso di psicosi schizofreniche. Depressioni involutive. Depressioni gravi in corso di malattie neurologiche o di altre affezioni organiche;

profilassi dell'emigrania e delle cefalee croniche o ricorrenti; trattamento del dolore neuropatico periferico dell'adulto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 044532012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Amitriptilina EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amitriptilina EG» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05295

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Mylan»

Estratto determina AAM/PPA n. 673/2018 del 16 luglio 2018

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.2b):

Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e del Foglio illustrativo al medicinale Brand Leader «Protium»; inserimento dei paragrafi 17 e 18 nell'etichetta esterna; adeguamento degli stampati al QRD template; modifiche editoriali minori;

relativamente alla specialità medicinale PANTOPRAZOLO MYLAN, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura Europea di Mutuo Riconoscimento:

A.I.C. n. 040700015 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al;

A.I.C. n. 040700027 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al;

A.I.C. n. 040700039 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al;

A.I.C. n. 040700041 - «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. (codice fiscale 13179250157).

Numero procedura: MT/H/0111/001-002/II/022.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05297

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aзитromicina Mylan»

Estratto determina AAM/PPA n. 674/2018 del 16 luglio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VC2/2016/531, Tipo II, C.I.2b) e Tipo IB, C.I.z)

C1B/2017/3231, Tipo IB, C.I.z)

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura, in accordo al prodotto di riferimento, al QRD template e in linea con il PRAC.

Le variazioni si applicano alla specialità medicinale AZITROMICINA MYLAN, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 040104010 - «500 mg compresse rivestite con film» 2 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040104022 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 Compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040104034 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040104046 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040104059 - «500 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040104061 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040104073 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 040104085 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Numero procedure: NL/H/1206/02/II/19/G e NL/H/1206/02/IB/21.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05298

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamol Zentiva Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 675/2018 del 16 luglio 2018

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.4):

si modificano i paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del caratteristiche del prodotto (RCP) e le relative sezioni del foglio illustrativo, in accordo al CCSI aziendale;

si modificano altresì i paragrafi 17 e 18 delle etichette, in accordo all'ultima versione del QRD template;

relativamente alla specialità medicinale PARACETAMOLO ZENTIVA GENERICS, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 039837012 – «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pcv/Al;

A.I.C. n. 039837024 – «1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister Pcv/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

Numero procedura: IT/H/543/02-03/II/09.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul

foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05299

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mabelio»

Estratto determina AAM/PPA n. 679/2018 del 16 luglio 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/64.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Basilea Medical Limited (Codice SIS 3299), con sede legale in c/o Cox Costello & Horne Limited, Langwood House, 63-81 High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1EQ, Regno Unito (UK).

Medicinale: MABELIO.

Confezione: A.I.C. n. 043060019 - «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione», 10 flaconcini 20 ml;

alla società Correvio (codice SIS 4698), con sede legale in 15 Rue du Bicentenaire, 92800 Puteaux, Francia (FR).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato

È autorizzata la proroga della commercializzazione fino al giorno 31 marzo 2019, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determina, della seguente confezione e lotto:

| Medicinale | A.I.C. n. Confezione | Lotti |
|--|----------------------|------------------|
| «Mabelio 500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 10 flaconcini 20 ml | 043060019 | 067717 117957 |

Le confezioni commercializzate potranno essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sull'etichettatura.

Il presente materiale proviene dalla *Gazzetta Ufficiale* <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05300

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dymavig»

Estratto determina AAM/PPA n. 677/2018 del 16 luglio 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/72

Cambio nome: C1B/2018/185

Numero procedura europea: SE/H/1649/001-003/IB/003

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited (codice S.I.S. 3013), con sede legale in Fourth Floor 20 Margaret Street, W1W 8 RS, London, Regno Unito (UK).

Medicinale: FILLATA.

Confezioni A.I.C.:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pctfe/A - A.I.C. n. 1045019015;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pctfe/AI - A.I.C. n. 045019027;

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pctfe/AI - A.I.C. n. 045019039;

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pctfe/AI - A.I.C. n. 045019041;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pctfe/AI - A.I.C. n. 045019054;

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pctfe/AI - A.I.C. n. 045019066;

alla società Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (CODICE S.I.S. 4311), con sede legale in via Bagnulo n. 95 – 80093 Piano di Sorrento (NA), Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in DYMAVIG

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05301

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurekain»

Estratto determina AAM/AIC n. 105 del 24 luglio 2018

Procedura europea n. FI/H/0941/001/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUREKAIN, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: SANTEN OY, con sede legale e domicilio fiscale in Tampere, Niittyhaankatu 20 - cap 33720 - Finlandia (FI)

Confezione: «1,25mg/ml+3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 046306015 (in base 10) 1D54QZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Flacone aperto: 28 giorni quando conservato a temperatura inferiore a 25°C.

Composizione: Ogni ml di collirio, soluzione contiene:

principio attivo: 1,25mg di fluoresceina sodica e 3mg di ossibu-procaina cloridrato.

eccipienti: clorobutanolo emiidrato, sodio cloruro, povidone, acqua per preparazioni iniettabili

Rilascio dei lotti:

Santen Oy

Niittyhaankatu 20 - Tampere 33720 Finlandia.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Misurazione della pressione intraoculare. Ispezione dei danni all'epitelio corneale.

Per uso nei bambini, negli adolescenti e negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 046306015 «1,25mg/ml+3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 046306015 «1,25mg/ml+3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: USPL – Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente dallo specialista oculista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05302

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Aurobindo Pharma Italia».

Estratto determina AAM/AIC n. 104 del 24 luglio 2018

Procedura europea n. PT/H/1824/001/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno - Varese (VA), via San Giuseppe n. 102 - cap 21047.

Confezioni:

«1000 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 045591017 (in base 10) 1CHBH9 (in base 32);

«1000 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 045591029 (in base 10) 1CHBHP (in base 32);

«1000 mg polvere per soluzione orale» 16 bustine - A.I.C. n. 045591031 (in base 10) 1CHBHR (in base 32);

«1000 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 045591043 (in base 10) 1CHBJ3 (in base 32);

«1000 mg polvere per soluzione orale» 40 bustine - A.I.C. n. 045591056 (in base 10) 1CHBJJ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: Una bustina contiene:

Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg

Eccipienti: saccarosio, saccarina sodica, aspartame, povidone (k-30), aroma all'arancia

Produttore responsabile del rilascio lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta

Generis Farmaceutica, S.A.

Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portogallo

Indicazioni terapeutiche: Paracetamolo Aurobindo Pharma Italia 1000 mg è indicato nei bambini e negli adolescenti di età superiore ai 16 anni per il trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e della febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-

mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05303

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina e Valsartan Farmaprojects»

Estratto determina AAM/AIC n. 102 del 24 luglio 2018

Procedura europea PT/H/1721/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMLODIPINA E VALSARTAN FARMAPROJECTS nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Farmaprojects, S.A.U. con sede in Provença, 392 - 6ª Planta - 08025 Barcelona, Spagna.

Confezioni:

«5 mg/80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163019 (in base 10) 1C28JC (in base 32);

«5 mg/80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163021 (in base 10) 1C28JF (in base 32);

«5 mg/80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163033 (in base 10) 1C28JT (in base 32);

«5 mg/80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163045 (in base 10) 1C28K5 (in base 32);

«5 mg/160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163058 (in base 10) 1C28KL (in base 32);

«5 mg/160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163060 (in base 10) 1C28KN (in base 32);

«5 mg/160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163072 (in base 10) 1C28L0 (in base 32);

«5 mg/160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163084 (in base 10) 1C28LD (in base 32);

«10 mg/160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163096 (in base 10) 1C28LS (in base 32);

«10 mg/160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163108 (in base 10) 1C28M4 (in base 32);

«10 mg/160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163110 (in base 10) 1C28M6 (in base 32);

«10 mg/160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PCTFE;

A.I.C. n. 045163122 (in base 10) 1C28ML (in base 32).

Validità prodotto integro: due anni.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Composizione:

«Amlodipina e Valsartan Farmaprojects» 5 mg/80 mg: ciascuna compressa rivestita con film contiene 5 mg di amlodipina (come amlodipina maleato) e 80 mg di valsartan;

«Amlodipina e Valsartan Farmaprojects» 5 mg/160 mg: ciascuna compressa rivestita con film contiene 5 mg di amlodipina (come amlodipina maleato) e 160 mg di valsartan;

«Amlodipina e Valsartan Farmaprojects» 10 mg/160 mg: ciascuna compressa rivestita con film contiene 10 mg di amlodipina (come amlodipina maleato) e 160 mg di valsartan.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina;

Crospovidone tipo A;

Silice colloidale anidra;

Magnesio stearato.

Rivestimento:

Ipromellosa;

Macrogol;

Titanio diossido (E171);

Ferro ossido giallo (E172);

Ferro ossido rosso (E172);

Rilascio dei lotti: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (Pharmaceutical Works Polpharma SA) - 19 Pelpińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polonia.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione essenziale.

«Amlodipina e Valsartan Farmaprojects» è indicato negli adulti nei quali la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata da amlodipina o valsartan in monoterapia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05304

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Aristo»

Estratto determina AAM/AIC n. 101 del 24 luglio 2018

Procedura europea n. PL/H/0502/001-004/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ROSUVASTATINA e AMLODIPINA ARISTO, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Berlino, Wallenroder Straße 8-10, cap D-13435, Germania (DE).

Confezioni:

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746018 (in base 10) 1DLLF2 (in base 32);

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746020 (in base 10) 1DLLF4 (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746032 (in base 10) 1DLLFJ (in base 32);

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746044 (in base 10) 1DLLFW (in base 32);

«20 mg + 5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746057 (in base 10) 1DLLG9 (in base 32);

«20 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746069 (in base 10) 1DLLGP (in base 32);

«20 mg + 10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746071 (in base 10) 1DLLGR (in base 32);

«20 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046746083 (in base 10) 1DLLH3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto intero: 30 mesi.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Aristo» 10 mg/5 mg contiene:

principio attivo: 10 mg di rosuvastatina e 5 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);

inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520);

ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Aristo» 10 mg/10 mg contiene:

principio attivo: 10 mg di rosuvastatina e 10 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);

inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520);

ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Aristo» 20 mg/5 mg contiene:

principio attivo: 20 mg di rosuvastatina e 5 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);

inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520);

ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Aristo» 20 mg/10 mg contiene:

principio attivo: 20 mg di rosuvastatina e 10 mg di amlodipina;

eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);

inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520).

Rilascio dei lotti:

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. - Marszałka J. Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice, Polonia;

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. - Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: «Rosuvastatina e Amlodipina Aristo» è indicato come terapia sostitutiva in pazienti che sono adeguatamente controllati con rosuvastatina e amlodipina somministrate simultaneamente, al medesimo dosaggio della combinazione. Il medicinale è indicato per il trattamento dell'ipertensione in pazienti adulti ad alto rischio di primo evento cardiovascolare (per la prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori) in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio o con una delle seguenti condizioni concomitanti:

ipercolesterolemia primaria (tipo IIa inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (ad es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad es. LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05306

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minoxidil Dermapharm»

Estratto determina AAM/AIC n. 103 del 24 luglio 2018

Procedura europea n. AT/H/0749/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MINOXIDIL DERMAPHARM, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dermapharm AG, con sede legale e domicilio fiscale in Grünwald, Lil-Dagover-Ring-7, cap 82031, Germania (DE).

Confezioni:

«20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in HDPE da 60 ml con due applicatori - A.I.C. n. 045584012 (in base 10) 1CH3ND (in base 32);

«20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con due applicatori - A.I.C. n. 045584024 (in base 10) 1CH3NS (in base 32);

«50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in HDPE da 60 ml con due applicatori - A.I.C. n. 045584036 (in base 10) 1CH3P4 (in base 32);

«50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con due applicatori - A.I.C. n. 045584048 (in base 10) 1CH3PJ (in base 32).

Forma farmaceutica: spray cutaneo, soluzione.

Validità prodotto integro: 36 mesi.

Condizioni particolari di conservazione: non refrigerare.

Contiene etanolo che è infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore o fiamme nude.

Composizione:

principio attivo: minoxidil;

eccipienti: etanolo 96% (v/v), glicole propilenico, acqua purificata.

Rilascio dei lotti: Mibe GmbH Arzneimittel - Muenchener Strasse 15, 06796 Brehna, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Minoxidil Dermapharm» 20 mg/ml è indicato per il trattamento dell'alopecia androgenetica negli uomini e nelle donne;

«Minoxidil Dermapharm» 50 mg/ml è indicato per il trattamento dell'alopecia androgenetica in uomini dai 18 ai 65 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05307

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione del segretario generale n. 195 del 25 luglio 2018, è stata disposta la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi dell'impresa individuale: «Simonettili Luigi», sita in Reggio Calabria, in via Isonzo 30/A Taurianova - p.iva 02768850808 - Rea 189602.

18A05308

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 26 luglio 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Eduardo Alonso Luengo, Console Generale di Spagna in Milano.

18A05288

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all'anno 2017.

Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla gestione delle pile e batterie, ha determinato le quote di mercato per l'anno 2017, sulla base dei dati raccolti, relativamente ai prodotti immessi sul mercato, che i produttori hanno comunicato al registro nazionale.

Le quote sono consultabili al seguente indirizzo: <http://www.registroaee.it/>

18A05294

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eradia 125 mg/ml», sospensione orale per cani.

Estratto decreto n. 95 del 13 luglio 2018

Procedure decentrata n. NL/V/0232/001/DC.

Medicinale per uso veterinario ERADIA 125 mg/ml sospensione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Virbac Francia, 1ère Avenue 2065 m - LID, 06516, Carros, Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Virbac Francia, 1ère Avenue 2065 m - LID, 06516, Carros, Francia;

Delpharm Huningue, 26 rue de la chapelle, 68330, France.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 105131015;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105131027.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo

Metronidazolo 125 mg/ml.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da *Giardia* spp. e *Clostridium* spp. (per es. *C. perfringens* o *C. difficile*);

per il trattamento delle infezioni del tratto urogenitale, della cavità orale, della gola e della pelle causate da batteri anaerobici obbligati (ad esempio *Clostridium* spp.) sensibili al metronidazolo.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario:

flacone da 30 ml: 3 mesi;

flacone da 100 ml: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A05289

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 2% liquida, 20 mg/ml», soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori.

Estratto decreto n. 94 del 13 luglio 2018

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sotto indicato fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Vaccinogeno Pagnini, di Pagnini P. e F.lli S.n.c, via Diaz nn. 147/149, 80055 Portici (NA), FLUMECHINA 2% liquida, 20 mg/ml soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori, da somministrare diluita nell'acqua da bere o nel mangime liquido, A.I.C. n. 102830, è ora trasferita alla società Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei n. 16, 47122 Forlì.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

18A05290

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Intra-Epicaine 20 mg/ml», soluzione iniettabile per cavalli.

Estratto decreto n. 96 del 16 luglio 2018

Procedura decentrata n. IE/V/0375/001/DC

Medicinale veterinario INTRA-EPICAINE 20 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli.

Titolare A.I.C.: Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire BD23 2RW Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Dales Pharmaceuticals, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW United Kingdom.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 6 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 105065015.

Composizione: un ml contiene:

Principio attivo:

Mepivacaina cloridrato 20 mg;

Equivalente a 17,42 mg di Mepivacaina.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: la Mepivacaina è indicata per l'anestesia intrarticolare ed epidurale nei cavalli.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Il presente materiale proviene dalla *Gazzetta Ufficiale* <http://www.gazzettaufficiale.it>

Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 2 giorni;

latte: 2 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

Il presente estratto annulla e sostituisce l'estratto del decreto n. 10 dell'11 gennaio 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 31 del 7 febbraio 2018.

18A05291

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Coccidiol L», soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori.

Estratto decreto n. 98 del 17 luglio 2018

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Vaccinogeno Pagnini di Pagnini P. e F.lli S.n.c. via Diaz nn. 147/149, 80055 Portici (NA),

COCCIDIOL L, soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori, da somministrare diluita in acqua da bere, nelle seguenti confezioni:

confezione da 100 ml - A.I.C. n. 103711014;

confezione da 45 ml - A.I.C. n. 103711026.

è ora trasferita alla società Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei n. 16, 47122 Forlì.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

18A05292

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Revozyn RTU 400 mg/ml», sospensione iniettabile per bovini.

Estratto decreto n. 99 del 17 luglio 2018

Procedura decentrata n. NL/V/0229/001/DC.

Medicinale veterinario REVOZYN RTU 400 mg/ml sospensione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel (Paesi Bassi).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 105116014.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene:

Principio attivo:

Penetamato iodurato 400 mg (pari a 308,8 mg di penetamato).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Bovini (Bovine in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della mastite clinica e subclinica nelle vacche in lattazione causata da stafilococchi e streptococchi, sensibili alla penicillina.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

latte: 4 giorni;

carne e visceri: 10 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A05293

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 26 luglio 2018, concernente la modifica al decreto 27 giugno 2018, recante l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia.

Con decreto direttoriale in epigrafe è stato rettificato, per la sola parte in cui reca errori materiali, l'elenco delle imprese localizzate nella zona franca dei comuni della Lombardia ammesse alle agevolazioni di cui articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che hanno presentato le istanze di accesso entro il 30 aprile 2018.

Tale elenco è rettificato dall'allegato 1b, che costituisce parte integrante del decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A05309